



COMUNE DI SELLIA (CZ)
Prov. di Catanzaro

Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 4 luglio 2018

SOMMARIO REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE

TITOLO I PRINCIPI E RIFERIMENTI GENERALI

| | | |
|------------|---|----------|
| 1.1 | <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u> | 5 |
| 1.1.1 | <u>Regolamento Comunale di Igiene</u> | 5 |
| 1.1.2 | <u>Entrata in vigore</u> | 5 |
| 1.1.3 | <u>Deroghe al presente Regolamento</u> | 5 |
| 1.1.4 | <u>Regime sanzionatorio</u> | 6 |
| 1.1.5 | <u>Abrogazione norme precedenti</u> | 6 |
| 1.2 | <u>AUTORITÀ' SANITARIA LOCALE: SUE STRUTTURE E SUPPORTI OPERATIVI.</u> | 6 |
| 1.2.1 | <u>Autorità Sanitaria Locale</u> | 6 |
| 1.2.2 | <u>Funzioni del Comune</u> | 6 |
| 1.2.3 | <u>Strutture tecniche di supporto all'Autorità Sanitaria Locale</u> | 7 |
| 1.2.4 | <u>Compiti delle strutture tecniche di supporto al Sindaco</u> | 7 |
| 1.3 | <u>ATTIVITA' INFORMATIVA.</u> | 7 |
| 1.3.1 | <u>Raccolta dati</u> | 7 |

TITOLO II PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

| | | |
|------------|---|----------|
| 2.1 | <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u> | 8 |
| 2.1.1 | <u>Competenze del Comune</u> | 8 |
| 2.1.2 | <u>Competenze dell'Azienda Unità Sanitaria Locale</u> | 8 |
| 2.1.3 | <u>Obbligo della notifica. Raccolta e trasmissione dei dati</u> | 8 |

TITOLO III AMBIENTI CONFINATI AD USO CIVILE, INDUSTRIALE, COLLETTIVO E SPECIALE: REQUISITI EDILIZI E NORME DI ESERCIZIO

| | | |
|------------|---|-----------|
| 3.1 | <u>NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI</u> | 9 |
| 3.1.1 | <u>Rapporto con il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)</u> | 9 |
| 3.1.2 | <u>Pareri sui progetti di insediamenti caratterizzati da significativi impatti su ambiente e sulla salute</u> | 10 |
| 3.1.3 | <u>Pareri sugli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica</u> | 9 |
| 3.1.4 | <u>Inizio dell'attività per gli insediamenti produttivi</u> | 9 |
| 3.1.5 | <u>Dichiarazione di alloggio inabitabile</u> | 9 |
| 3.1.6 | <u>Misure igieniche nei cantieri edili</u> | 10 |
| 3.1.7 | <u>Demolizione di opere edili, impianti e altri manufatti.</u> | 10 |
| 3.1.8 | <u>Condizioni del terreno edificabile</u> | 10 |
| 3.2 | <u>PRESCRIZIONI IGIENICHE D'ORDINE GENERALE PER LE COSTRUZIONI</u> | 11 |
| 3.2.1 | <u>Igiene e manutenzione degli edifici e delle aree esterne private</u> | 11 |
| 3.2.2 | <u>Ringhiere e parapetti</u> | 11 |
| 3.2.3 | <u>Canali di gronda e pluviali</u> | 12 |
| 3.2.4 | <u>Approvvigionamento di acqua potabile</u> | 12 |
| 3.2.5 | <u>Condutture di scarico di w.c., cucine e lavatoi</u> | 12 |
| 3.2.6 | <u>Obbligo dell'allacciamento alla fognatura comunale</u> | 12 |
| 3.2.7 | <u>Combustibili utilizzabili nelle centrali termiche</u> | 13 |
| 3.2.8 | <u>Umidità interna</u> | 13 |
| 3.2.9 | <u>Misure contro la intrusione e diffusione di insetti, animali nocivi e dei volatili negli edifici</u> | 13 |
| 3.3 | <u>REQUISITI IGIENICI DELLE ABITAZIONI</u> | 14 |
| 3.3.1 | <u>Campo di applicazione</u> | 14 |
| 3.3.2 | <u>Requisiti generali dei locali</u> | 14 |
| 3.3.3 | <u>Altezza interna minima dei locali</u> | 15 |
| 3.3.4 | <u>Requisiti particolari dei locali</u> | 15 |
| 3.3.5 | <u>Sottotetti</u> | 16 |

| | | |
|--------|--|----|
| 3.3.6 | Locali interrati e seminterrati | 17 |
| 3.3.7 | <u>Volumi tecnici</u> | 17 |
| 3.3.8 | <u>Illuminazione artificiale</u> | 17 |
| 3.3.9 | <u>Impianti di condizionamento</u> | 17 |
| 3.3.10 | <u>Umidità per condensa</u> | 18 |
| 3.3.11 | Installazione apparecchi a combustione negli alloggi | 18 |
| 3.3.12 | Servitù essenziali | 18 |
| 3.3.13 | <u>Canne di ventilazione: definizione</u> | 18 |
| 3.3.14 | <u>Canna fumaria: definizione</u> | 18 |
| 3.3.15 | <u>Canna di esalazione: definizione</u> | 18 |
| 3.3.16 | <u>Allontanamento dei prodotti della combustione da impianti termici</u> | 18 |
| 3.3.17 | Allontanamento di odori, vapori o fumi provenienti da apparecchi di cottura caratteristiche e messa in opera | 18 |
| 3.3.18 | Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento | 19 |
| 3.3.19 | <u>Comignoli: tipi, altezze e ubicazioni</u> | 19 |
| 3.4 | | |
| 3.4.1 | <u>Case coloniche e costruzioni accessorie</u> | 19 |
| 3.4.2 | <u>Stalle, porcili, pollai e ricoveri di animali in genere</u> | 19 |
| 3.5 | LOCALI DI RITROVO PRIVATI DI RIUNIONE E PER PUBBLICI SPETTACOLI | 20 |
| 3.5.1 | <u>Normativa generale</u> | 20 |
| 3.5.2 | <u>Carovane e alloggi mobili per spettacoli viaggianti</u> | 20 |

TITOLO IV **IGIENE E TUTELA DELL'AMBIENTE**

| | | |
|--------|--|----|
| 4.1 | <u>TUTELA DELL'AMBIENTE</u> | 21 |
| 4.1.1 | <u>Principi</u> | 21 |
| 4.1.2 | <u>Informazioni ambientali</u> | 21 |
| 4.2 | <u>ACQUE</u> | 21 |
| 4.2.1 | <u>Riferimenti legislativi</u> | 21 |
| 4.2.2 | <u>Acque meteoriche</u> | 21 |
| 4.2.3 | Tutela risorse idriche | 22 |
| 4.2.4 | <u>Deflusso delle acque</u> | 22 |
| 4.2.5 | Rete idrica e fogature | 23 |
| 4.2.6 | <u>Autorizzazione allo scarico</u> | 23 |
| 4.2.7 | Modalità di depurazione | 23 |
| 4.2.8 | Caratteristiche fosse settiche | 23 |
| 4.2.9 | <u>Tutela dell'habitat dei corsi idrici superficiali</u> | 24 |
| 4.3 | <u>SUOLO</u> | 24 |
| 4.3.1 | <u>Riferimenti legislativi</u> | 24 |
| 4.3.2 | <u>Pulizia del suolo</u> | 24 |
| 4.3.3 | <u>Protezione del suolo dall'inquinamento - Depositi esterni</u> | 24 |
| 4.3.4 | <u>Protezione del suolo agricolo</u> | 25 |
| 4.3.5 | <u>Rifiuti</u> | 26 |
| 4.3.6 | Bonifiche di suoli o falde contaminate | 26 |
| 4.3.7 | <u>Detenzione di rifiuti putrescibili - divieto di canne di caduta</u> | 26 |
| 4.3.8 | <u>Norme generali per lo spandimento agronomico sul suolo dei liquami zootecnici</u> | 26 |
| 4.3.9 | <u>Modalità di spandimento di liquami di origine animale</u> | 27 |
| 4.3.10 | <u>Interramento e movimentazione del terreno</u> | 27 |
| 4.3.11 | <u>Depositi odorigeni</u> | 27 |
| 4.4 | <u>ARIA</u> | 28 |
| 4.4.1 | <u>Inquinamento atmosferico e qualità dell'aria: riferimenti legislativi</u> | 28 |
| 4.4.2 | <u>Provvedimenti locali per la salvaguardia della qualità dell'aria</u> | 28 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 4.4.3 | <u>Impianti produttivi e di servizio</u> | 28 |
| 4.4.4 | <u>Depositi polverulenti</u> | 29 |
| | | |
| 4.5 | <u>INCIDENTI DI RILEVANZA AMBIENTALE</u> | 29 |
| 4.5.1 | <u>Incidenti stradali</u> | 29 |
| 4.5.2 | <u>Incidenti in imprese produttive di beni e servizi</u> | 29 |
| | | |
| 4.6 | <u>TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI</u> | 30 |
| 4.6.1 | <u>Autorizzazioni, modalità di deposito e vendita</u> | 30 |
| 4.6.2 | <u>Divieto di trattamenti insetticidi ed acaricidi alle colture durante la fioritura</u> | 30 |
| 4.6.3 | <u>Trattamenti con prodotti fitosanitari mediante l'impiego di mezzi aerei</u> | 30 |
| 4.6.4 | <u>Divieto di diserbo chimico nei corsi d'acqua</u> | 30 |
| 4.6.5 | <u>Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree urbane</u> | 30 |
| 4.6.6 | <u>Trattamento con prodotti fitosanitari del verde ornamentale pubblico</u> | 30 |
| 4.6.7 | <u>Trattamenti con prodotti fitosanitari del verde ornamentale privato</u> | 31 |
| 4.6.8 | <u>Norme precauzionali durante i trattamenti con prodotti fitosanitari.</u> | 31 |
| 4.6.9 | <u>Trattamenti con prodotti fitosanitari di appezzamenti investiti a colture agricole</u> | 31 |
| | | |
| 4.7 | <u>IGIENE URBANA</u> | 32 |
| 4.7.1 | <u>Aree attrezzate per la sosta di nomadi</u> | 32 |
| 4.7.2 | <u>Allevamento di animali</u> | 32 |
| 4.7.3 | <u>Detenzione di animali</u> | 32 |
| 4.7.4 | <u>Tutela della salute animale</u> | 32 |
| 4.7.5 | <u>Custodia e circolazione dei cani</u> | 33 |
| 4.7.6 | <u>Disciplina igienico sanitaria dei cimiteri per animali</u> | 33 |
| 4.7.7 | <u>Lotta contro le mosche e altri insetti e parassiti</u> | 34 |
| 4.7.8 | <u>Derattizzazione</u> | 35 |

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

| | | |
|-------|-------------------|----|
| 5.1.1 | Entrata in vigore | 35 |
|-------|-------------------|----|

TITOLO I

PRINCIPI E RIFERIMENTI GENERALI

1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.1 Regolamento Comunale di Igiene

Il Regolamento Comunale di Igiene detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni locali, in materia di:

- tutela della salute pubblica;
- salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- igiene edilizia e degli ambienti confinati;
- igiene della convivenza uomo-animale.

1.1.2 Entrata in vigore

Nel caso di edifici o attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e limitatamente ai nuovi requisiti da esso introdotti, sono concessi 365 giorni di tempo per l'adeguamento.

Potranno essere richieste all'autorità sanitaria locale, e sulla base di impegni effettivi a realizzare gli eventuali interventi di adeguamento necessari, specifiche deroghe sulle modalità e tempi di adeguamento in relazione all'entità degli interventi.

Per tutti gli interventi di nuova realizzazione o che comportino ristrutturazioni, ampliamenti e trasformazioni, e nel caso di insorgenza di inconvenienti igienici, dovranno essere rispettati i requisiti di tipo edilizio del presente Regolamento.

Le realtà soggette al presente Regolamento, esistenti precedentemente all'adozione dello stesso sono tenute all'adeguamento ai requisiti edilizi solo in caso di insorgenza di inconveniente igienico o di impossibilità ad adeguarsi alle indicazioni gestionali previste dal Regolamento stesso.

Il presente regolamento entra in funzione con la pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

1.1.3 Deroghe al presente Regolamento

Possono essere ammesse deroghe al rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento limitatamente ai casi e con le modalità di seguito indicate.

La richiesta di deroga deve essere motivata da ostacoli strutturali tali da rendere necessarie soluzioni alternative a quelle regolamentari: la richiesta dovrà essere corredata da una relazione redatta da tecnico abilitato che dimostri che le soluzioni proposte assicurano comunque gli esiti prestazionali delle norme del presente regolamento. La richiesta di deroga è condizionata al nulla osta da parte dell'ASP competente.

La stessa relazione redatta da tecnico abilitato dovrà documentare il rispetto delle norme di sicurezza.

I requisiti igienico-sanitari conseguenti alle opere interne di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, purché comportino un miglioramento della situazione igienica e distributiva preesistente, sono consentiti anche nei casi in cui i locali e gli edifici non risultassero rispondenti ai requisiti igienici definiti dal presente regolamento. Ai fini autorizzativi sarà prodotta relazione attestante le soluzioni tecniche adottate per determinare il miglioramento delle preesistenti condizioni igieniche. L'applicazione del principio di miglioramento igienico e distributivo è limitata alle attività autorizzate già in essere e a quelle autorizzate che si trasferiscono in locali già con la stessa destinazione d'uso.

La specifica e motivata richiesta di deroga, da presentare prima della domanda di autorizzazione quando prevista dalle vigenti norme, è indirizzata al competente dirigente del Comune da parte dell'interessato.

La deroga è ammessa o negata dal Comune, sentito il parere dell'ASP e/o dell'ARPACAL, secondo le rispettive competenze.

1.1.4 Regime sanzionatorio

Le violazioni alle prescrizioni del Regolamento Comunale d'Igiene, quando non comportino infrazioni penali, o violazioni a norme altrimenti sanzionate dalla normativa statale e regionale, sono punite ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16.1.2003 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e successive eventuali modifiche con sanzione amministrativa da Euro 25 fino a un massimo di Euro 500.

Per categorie di infrazioni, sulla base di apposita ordinanza dirigenziale, non esiste possibilità di oblazione.

Vige inoltre l'obbligo, per il contraente la sanzione, del ripristino dello stato dei luoghi e dell'adeguamento delle strutture e attrezzature ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, secondo tempi tecnici valutati congrui dall'organo accertatore.

Il Dirigente può subordinare l'applicazione al minimo della sanzione alla verifica dell'effettivo ripristino dello stato dei luoghi e dell'adeguamento delle strutture e attrezzature ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, come da rapporto degli agenti accertatori.

Il Dirigente provvede tramite diffida e/o sospensione dell'attività nei casi di mancato ripristino, carente adeguamento o ripetuta violazione dello stesso dispositivo.

L'organo competente a erogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art.17 della Legge 24.11.1981 n. 689. In particolare sono di competenza del Sindaco la sospensione e la chiusura dell'attività;

I proventi della sanzione determinato con propria ordinanza ingiunzione dal Dirigente competente, viene devoluto secondo le disposizioni di legge vigenti.

Qualora, nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di una attività soggetta ad autorizzazione al funzionamento in base a norme nazionali o regionali od la presente Regolamento, sia accertato il venire meno di uno o più requisiti, in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione, sono previsti:

- la diffida del titolare dell'attività, affinché ristabilisca le condizioni violate;
- nei casi in cui venga accertata la violazione grave di norme igienico sanitarie o di sicurezza è prevista la sospensione dell'autorizzazione e chiusura dell'attività dal momento della notifica della stessa, fino ai termine perentorio fissato dal Comune per il ripristino delle condizioni violate.

1.1.5 Abrogazione norme precedenti

Con l'approvazione del presente Regolamento Comunale di Igiene si intendono abrogate le norme precedenti contenute in Regolamenti Comunali incompatibili o in contrasto con quelle approvate.

1.2 AUTORITÀ SANITARIA PROVINCIALE: SUE STRUTTURE E SUPPORTI OPERATIVI.

1.2.1 Autorità Sanitaria Provinciale

Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Provinciale cui compete l'emanazione di tutti i provvedimenti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di sanità e igiene pubblica nella veste di ufficiale di governo.

In particolare fa capo al Sindaco, nella veste sopra specificata, il compito di perseguire e vigilare sulla tutela della pubblica salute e dell'ambiente, in ordine alla quale promuove l'adozione dei provvedimenti tecnici di diretta competenza dei servizi territoriali e, se del caso, dei servizi cui è attribuita la gestione delle strutture sanitarie.

Ogni qualvolta il Sindaco, anche su indicazione dei servizi territoriali o su segnalazioni di altri uffici o enti, di associazioni di operatori sanitari o di privati cittadini, venga a conoscenza dell'esistenza o dell'insorgenza di situazioni antigieniche, malsane, a rischio o illegali nel campo sanitario e ambientale può richiedere, attraverso la direzione dei servizi, l'intervento degli organi tecnici dell'Azienda Sanitaria Locale (ASP) e dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPACAL), secondo l'urgenza e le competenze.

Qualora i provvedimenti proposti dal Dirigente coinvolgano specifiche competenze dell'ASP, dell'ARPACAL o di altri Comuni o della Provincia, o della Regione, dovrà esserne data preventiva informazione alle rispettive Amministrazioni.

Nel caso di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti tale comunicazione dovrà essere contestuale al provvedimento.

1.2.2 Funzioni del Comune

Fatto salvo il rispetto delle previsioni nazionali e regionali, il Comune è titolare delle funzioni amministrative nelle materie disciplinate dal presente regolamento ed esercita le proprie attribuzioni tramite l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, anche di tipo autorizzativo, prescrittivo, repressivo, sanzionatorio o cautelare, che presentino efficacia esterna e siano volti a incidere sulle posizioni giuridiche dei destinatari.

Il Comune riceve dagli utenti le istanze, i ricorsi e gli atti comunque determinati, ne cura la conservazione, nonché la trasmissione ai Servizi per l'ulteriore svolgimento tecnico.

Al Comune spetta inoltre la consegna agli utenti degli atti perfezionati, nonché la stesura degli stessi.

Su richiesta dei Servizi accertatori, il Comune potrà emettere atto di Ordinanza Dirigenziale o Sindacale, in base alle rispettive competenze, al fine di eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari o i rischi per la salute pubblica.

Le verifiche sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e sull'esecuzione delle Ordinanze Dirigenziali o Sindacali sono eseguite dal corpo di Polizia Locale.

1.2.3 Strutture tecniche di supporto all'Autorità Sanitaria Provinciale

Il Sindaco nell'esercizio delle sue prerogative di Autorità Sanitaria Locale si avvale dei Servizi ASP e della locale Sezione di ARPACAL, anche secondo eventuali Accordi di Programma.

In relazione alle funzioni del Comune individuate ai sensi del precedente articolo, le strutture tecniche di supporto intervengono nell'ambito dell'iniziativa e dell'istruttoria preordinate all'emanazione dei provvedimenti con compiti propulsivi, consultivi, di studio e ricerca, di informazione e di indagine.

1.2.4 Compiti delle strutture tecniche di supporto al Sindaco

Le strutture tecniche di supporto al Sindaco:

- devono riferire all'Autorità Sanitaria Locale su tutto quanto abbia connessione o incidenza con la tutela della pubblica salute o costituisca situazione di emergenza, rischio o pericolo nel campo della sanità e dell'ambiente;
- rilasciano pareri obbligatori e non vincolanti previsti da disposizioni di specie e rilasciano anche pareri non vincolanti richiesti in via facoltativa dal Comune;
- assicurano l'assistenza tecnica e la consulenza necessaria al Sindaco in materia di igiene, sanità, sanità veterinaria, ambiente secondo i programmi di lavoro concordati;
- trasmettono atti e proposte d'iniziativa autonoma, che comportano comunque l'emanazione di provvedimenti da parte del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale.

1.3 ATTIVITA' INFORMATIVA

1.3.1 Raccolta dati

Spetta ai Servizi dell'ASP e dell'ARPACAL raccogliere dati, promuovere ed espletare indagini epidemiologiche e di valutazione dello stato dell'ambiente e dello stato sanitario della popolazione nelle materie di competenza, anche ai fini della determinazione delle mappe territoriali di rischio, secondo i programmi di lavoro di volta in volta concordati.

TITOLO II

PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

2.1 DISPOSIZIONI GENERALI

2.1.1 Competenze del Comune

In materia di profilassi delle malattie infettive e diffuse il Sindaco, su richiesta dei Servizi dell'ASP, dispone accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, nonché assume i provvedimenti necessari per fare fronte ad urgenti necessità a tutela della salute pubblica.

2.1.2 Competenze dell'Azienda Sanitaria Provinciale

Spetta all'Azienda Sanitaria Provinciale provvedere alla profilassi delle malattie infettive e diffuse attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza. In questo ambito l'ASP provvede:

- 1) a raccogliere le notifiche di malattie infettive;
- 2) ad attuare i provvedimenti di profilassi generica e specifica.
- 3) attivare ai diversi livelli di competenza il Sistema Informativo sulle malattie infettive ai sensi del D.M. 15/12/90 ed eventuali integrazioni o modificazioni.

Tale funzione viene coordinata dal Servizio d'Igiene Pubblica cui competono in modo specifico le funzioni di cui al punto 1 e 3 del presente articolo.

Il Servizio competente dell'ASP provvederà direttamente ad adottare i provvedimenti di profilassi previsti dalla Circolare Ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. Nel caso che, per gravità ed urgenza, si rendano necessari provvedimenti che coinvolgano intere comunità con necessità di adozione di misure sanitarie collettive (es. chiusura di collettività infantili o strutture recettive e sportive, disinfezioni straordinarie ecc.), il Sindaco ne sarà informato e provvederà ad emettere gli atti necessari.

2.1.3 Obbligo della notifica. Raccolta e trasmissione dei dati

I sanitari che per ragione della loro professione siano venuti a conoscenza di un caso di malattia infettiva e parassitaria o sospetto di esserlo, debbono farne sollecita notifica, ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, al Servizio competente dell'ASP, con le modalità previste dal D.M. 15/12/90 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'obbligo della notifica compete anche ai direttori di strutture educative e scolastiche, strutture sociosanitarie e socio-assistenziali, collettività in genere, ai proprietari e conduttori di allevamenti produttori di latte e non, per i casi di malattie infettive e parassitarie che si evidenzino nelle rispettive collettività.

Il Servizio Veterinario dell'ASP segnala i casi di malattie infettive e parassitarie trasmissibili all'uomo che si verificano negli animali indicando anche le misure adottate per impedire il contagio umano.

E' fatto obbligo inoltre ai sanitari di comunicare, nel più breve tempo, al Servizio competente dell'ASP, qualunque manifestazione di malattia infettiva non soggetta a notifica che, per la sua natura e per il numero dei casi constatati, possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

TITOLO III

AMBIENTI CONFINATI AD USO CIVILE, INDUSTRIALE, COLLETTIVO E SPECIALE: REQUISITI EDILIZI E NORME DI ESERCIZIO

3.1 NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.1.1 Rapporto con il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) e normative tecniche di settore.

Le norme del presente Regolamento aggiornano ed integrano i requisiti delle opere edilizie, tra i quali i requisiti igienici di carattere edilizio, contenuti nel Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC). In caso di contrasto valgono le norme del presente regolamento.

Nella progettazione e realizzazione di nuovi impianti idrosanitari, di condizionamento centralizzato, di torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi, dovrà essere applicato quanto previsto dalle norme tecniche di settore e da quelle indicate nel presente Regolamento.

Il non rispetto delle normative tecniche di settore, dove non indicato diversamente da specifiche normative prevalenti, è considerato violazione alle norme del presente Regolamento.

3.1.2 Pareri sui progetti di insediamenti caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute.

Le strutture competenti dell'ASP e dell'ARPACAL effettuano, secondo procedure interne concordate, l'esame preventivo dei progetti di nuova costruzione o trasformazione di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, al fine di accertarne la compatibilità e conseguire un elevato livello di protezione dei lavoratori, della popolazione e del territorio.

Le competenti strutture ASP e ARPACAL esprimono un parere entro i termini stabiliti dalla legge, o ovvero dalle norme in materia di Sportello unico per le attività produttive (DPR 160/2010) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

3.1.3 Pareri sugli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.

Le strutture competenti dell'ASP effettuano l'esame, secondo procedure interne concordate, sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale dei piani operativi comunali, dei piani urbanistici attuativi e dei regolamenti urbanistici ed edilizi.

Il parere è richiesto e rilasciato prima della delibera di approvazione degli strumenti urbanistici.

3.1.4 Inizio dell'attività per gli insediamenti produttivi

Il titolare delle attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di 1° e 2° classe (DM 05/09/1994), è tenuto a dare comunicazione al Sindaco dell'avvio della lavorazione prima dell'inizio della stessa, sia che essa abbia a svolgersi in un insediamento nuovo, sia in un insediamento già dichiarato usabile.

Alla stessa data l'impresa deve essere già in possesso dei requisiti previsti da autorizzazioni, licenze, nulla-osta od altri atti di assenso richiesti in materia di sanità, ambiente e sicurezza.

Il Comune provvederà ad acquisire i pareri del Servizio competente dell'ASP.

3.1.5 Dichiarazione di alloggio inabitabile

Il Dirigente, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per ragioni igienico-sanitarie quando si rilevino le seguenti condizioni:

- condizioni di degrado tali da pregiudicare la salute degli occupanti;
- alloggio improprio (soffitta, seminterrato, box ecc.);
- requisito di superficie ed altezza ritenuti insalubri;
- mancanza di aereo illuminazione;
- mancata disponibilità di servizi igienici;

- mancanza di approvvigionamento di acqua potabile;
- assenza di impianto di riscaldamento degli ambienti.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo l'adeguamento ai requisiti richiesti, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

3.1.6 Misure igieniche nei cantieri edili

In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie, elettriche, stradali, idrauliche, di sterro, ecc. devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini.

Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato con reti o pannelli metallici, in plastica o legno e provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo visibili anche nelle ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità.

Per lavori su fabbricati o parti di fabbricati prospicienti le aree pubbliche o private non di pertinenza del cantiere, devono essere allestite le opere provvisorie necessarie ad impedire la caduta di materiali e rischi per le persone terze.

Nell'esecuzione di lavori che determinano sviluppo di polveri si devono adottare le procedure ed i mezzi di lavoro appropriati a ridurre la formazione e le protezioni adatte ad impedirne la dispersione ed inconvenienti a terzi.

Durante la stagione asciutta l'area di cantiere deve essere bagnata almeno due volte al giorno ed i mezzi di trasporto dei materiali polverulenti devono essere protetti da teli.

Ai lavoratori addetti al cantiere deve essere data la disponibilità di servizi igienici ed acqua potabile.

3.1.7 Demolizione di opere edili, impianti e altri manufatti.

Prima di dare inizio a lavori di demolizione devono essere rimossi i materiali contenenti amianto. Per questo, ogni volta che si intendono eseguire demolizioni di edifici, strutture, apparecchi e impianti, quali ad esempio centrali termiche, canne fumarie, controsoffitti o coibentazioni, ecc., deve essere verificato se vi è presenza di amianto in forma compatta o friabile.

Preliminarmente alla demolizione o rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, l'impresa esecutrice dei lavori deve presentare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ASP un piano di lavoro contenente le informazioni previste dall'art. 34 del D.Lgs. 277/91. Se detto Servizio non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio del piano di lavoro, può essere dato inizio ai lavori, ferma restando per l'impresa la responsabilità dell'osservanza delle disposizioni di legge.

Nella demolizioni di opere edili o altri manufatti non contenenti amianto devono essere adottate le misure necessarie ad evitare la formazione e dispersione delle polveri nelle zone circostanti, quali:

- la bagnatura delle parti da demolire;
- la discesa dei materiali a mezzo di apposite trombe o recipienti;
- la bagnatura frequente dell'area di cantiere nella stagione secca;
- la copertura con teloni dei mezzi di trasporto dei materiali.

I pozzi neri, i pozzetti, le fosse settiche, gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee devono essere vuotati e bonificati prima della loro demolizione.

Nei cortili ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata è vietato il deposito di terreno e materiale di rifiuto provenienti dalla demolizione. I rifiuti di risulta dalle operazioni di demolizione e più in generale tutti i rifiuti provenienti dai cantieri, devono essere smaltiti secondo le prescrizioni della normativa vigente, escludendo la combustione in loco o l'interramento diretto.

3.1.8 - Condizioni del terreno edificabile

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a isolamento tramite realizzazione di idonee intercapedini ventilate, o vespai, o rivestimenti impermeabili ove necessario o sufficienti drenaggi.

Questi ultimi saranno realizzati nel rispetto di quanto stabilito dalle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno dei pendii e delle opere di fondazione di cui al D.M. 21/01/1981 come modificato dal D.M. 11/03/1988, senza dar luogo a prelievo di acque dal sottosuolo.

L'emungimento delle acque di drenaggio, ove indispensabile, deve essere ridotto al minimo consentito. A tal fine l'impresa esecutrice dei lavori deve attuare le misure preventive indicate nella relazione geologica e/o geotecnica redatta allo scopo dal geologo o dall'ingegnere.

Le acque di drenaggio, in tal caso, andranno convogliate in acque superficiali o nei condotti fognari previsti per le acque bianche.

E' fatto obbligo di adottare i provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Un terreno per essere edificabile deve essere dotato dei sistemi di allontanamento delle acque luride e meteoriche, nonché di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

E' vietato per le colmate l'uso di materiali inquinanti.

3.2 PRESCRIZIONI IGIENICHE D'ORDINE GENERALE PER LE COSTRUZIONI

3.2.1 Igiene e manutenzione degli edifici e delle aree esterne private

Il proprietario e l'utilizzatore devono mantenere le costruzioni e gli spazi esterni di pertinenza (compreso il verde privato) in condizioni di pulizia e costantemente sgombri da ogni rifiuto e da qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, proliferazione di insetti e roditori.

Nelle aree verdi, anche agricole, confinanti con le abitazioni devono essere effettuati periodici interventi di sfalcio della vegetazione incolta e allontanamento del rifiuto verde.

Nel caso l'edificio principale o altre parti accessorie siano costituite di materiali contenenti amianto (es. coperture, pavimenti, canne fumarie, pareti, coibentazioni) il proprietario e/o l'utilizzatore, secondo caso e responsabilità, deve predisporre un "Programma di Manutenzione e Controllo" designandone un Responsabile.

Nel caso di materiale in matrice compatta per garantire un controllo del degrado nel tempo, il proprietario e/o l'utilizzatore dovrà programmare ispezioni periodiche con valutazione dello stato di conservazione, e redigere una relazione.

Qualora la tipologia di materiale sia amianto di tipo friabile situato in civile abitazione o in strutture edilizie aperte al pubblico o di utilizzazione collettiva dovrà essere allontanato e smaltito secondo le norme; ove motivazioni tecniche non rendano possibile tale allontanamento, il proprietario e/o l'utilizzatore deve provvedere a far ispezionare l'edificio o impianto interessato almeno una volta all'anno da personale tecnico in grado di valutarne lo stato di conservazione e redigere un rapporto dettagliato, corredato di documentazione fotografica da trasmettere alla A.S.P.

Gli edifici devono essere progettati ed eseguiti in modo che la manutenzione, la verifica o la riparazione dell'opera o delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio e intorno ad esso. In particolare:

- per l'accesso alla quota di lavoro o di transito devono essere predisposti percorsi, aperture e mezzi con caratteristiche tali da permettere il movimento delle persone ed il trasporto di materiali e attrezzature di lavoro in condizioni di sicurezza;
- per il transito ed i lavori in quota devono essere predisposti elementi permanenti a protezione delle parti non praticabili e dei lati aperti delle coperture e/o elementi che favoriscono la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di sicurezza, in grado di evitare totalmente il rischio di caduta o, nei casi in cui ciò non sia possibile, di arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto.

Lo studio degli elementi architettonici deve tenere in primaria considerazione le esigenze della sicurezza, e se del caso, essere subordinato ad esse.

3.2.2 Ringhiere e parapetti

I parapetti delle finestre, dei balconi e le ringhiere delle scale dovranno avere i requisiti rispondenti a quanto previsto dalla L. 13/89 e D.M. 236/89 e comunque avere altezza di almeno 1 mt., essere inattraversabili da una sfera di 10 cm. di diametro ed essere costruiti in modo da non risultare scalabili. Nel caso di davanzali di finestre, la sommatoria dell'altezza del parapetto e dello spessore del davanzale deve garantire un valore pari ad almeno 1,35 mt. (con un minimo di 1 mt. di altezza per il parapetto).

Nelle finestre a tutta altezza e nelle pareti vetrate la parte compresa tra il pavimento e minimo 1 mt di altezza deve essere fissa ed essere realizzata con materiali di sicurezza oppure separata in modo che le persone non possano entrarvi in contatto.

3.2.3 Canali di gronda e pluviali

Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi scoperti, di canali di gronda e pluviali di dimensioni e caratteristiche tali da convogliare correttamente le acque meteoriche verso i punti di scarico. Per la progettazione e l'esecuzione dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche deve farsi riferimento alle specifiche Norme UNI.

I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, con diametro interno non inferiore a cm. 8, e facilmente ispezionabili.

Tali condotte non devono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti.

Le giunte dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

Nei pluviali delle grondaie è consentita l'immissione della sola acqua piovana.

I canali di gronda devono essere dotati di pozzetto sifonato di ispezione al piede e possono immettersi in corpo idrico superficiale, o nella rete fognaria pubblica nel rispetto dell'art. 5.2.2 del presente

Regolamento, o raccolte per uso irriguo in idonei contenitori chiusi.

3.2.4 Approvvigionamento di acqua potabile

Ogni costruzione adibita ad abitazione o ad attività principale deve essere provvista di acqua potabile.

La condotta di allacciamento all'acquedotto deve essere dotata di valvola di non ritorno e rispondere a tutti i requisiti fissati nel titolo quarto del presente regolamento.

Nella progettazione e nella costruzione dell'impianto idrico e di condizionamento a servizio di tutto l'edificio, nonché nell'organizzazione della gestione e nelle manutenzioni, si dovranno tenere conto il più possibile delle misure di prevenzione e controllo della Legionella Pneumophila. Dovranno essere seguite, nella realizzazione degli impianti, le normative nazionali e regionali circa la prevenzione ed il controllo della legionellosi, in particolare adottando le seguenti attenzioni nella progettazione:

- evitare la installazione di tubazioni con tratti terminali ciechi e senza circolazione dell'acqua;
- evitare la formazione di ristagni d'acqua;
- tenere ben separate le tubature dell'acqua calda da quelle dell'acqua fredda;
- tenere conto delle successive esigenze di manutenzione: utilizzare materiali sufficientemente solidi per i condotti flessibili tali da permetterne la pulizia meccanica, utilizzare terminali (bocchette, anemostati) smontabili ed altri accorgimenti utili allo scopo.

3.2.5 Condotte di scarico di w.c., cucine e lavatoi

Le condotte di scarico dei W.C, devono essere costruite con materiali impermeabili, di diametro adeguato al numero dei W.C. serviti. I pezzi o segmenti delle canne di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.

Le condotte di scarico saranno dotate di doppia canalizzazione, verticali, prolungate sopra il tetto, dotate di idonea copertura atta ad impedire infiltrazione di acque e sifonate al piede. Esse devono essere disposte in modo tale da non arrecare alcun danno o molestie al vicinato.

Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o adibiti a magazzini di generi alimentari o a luoghi di lavoro di qualsiasi tipo. Gli scarichi derivanti dai W.C. prima dell'immissione in pubblica fognatura dovranno essere convogliati in apposito pozzetto sifonato.

Tutti i lavandini, i bagni, ecc., devono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, facilmente accessibili per le operazioni di manutenzione.

Gli scarichi delle cucine dovranno essere dotati di apposito pozzetto di separazione grassi.

3.2.6 Obbligo dell'allacciamento alla fognatura comunale

Nelle località servite da fognatura pubblica, le acque devono essere convogliate nella pubblica fognatura, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dell'Ente Gestore per la gestione delle pubbliche fognature.

Si intendono “zone servite”, quelle in cui i vari insediamenti distano dalla fognatura pubblica depurata come di seguito riportato:

| Casistica | distanze massime |
|---|-------------------------|
| Scarico terminale derivante da nuclei isolati costituiti da abitazioni e/o insediamenti produttivi, o commerciali, o ricreativi, o turistici, o altri complessi edilizi, fino a 50 a.e. | 300 ml |
| - Scarico derivante da abitazioni mono o bifamiliare | 200 ml |
| - Scarico derivante da insediamenti produttivi, commerciali, ricreativi, turistici, o altri complessi edilizi, fino a 10 a.e. | 200 ml |
| - Scarico derivante da insediamenti produttivi, commerciali, ricreativi, turistici, o altri complessi edilizi, sopra a 10 a.e. e fino a 50 a.e. | 300 ml |
| - Scarico derivante da insediamenti produttivi, commerciali, ricreativi, turistici, o altri complessi edilizi, sopra a 50 a.e. | 400 ml |

In ogni caso la rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella delle acque luride e nelle zone in cui è possibile, lo scarico dovrà avvenire in corpo idrico superficiale, o nella rete pubblica prevista a tale fine.

Qualsiasi opera interessante la pubblica fognatura non può essere intrapresa senza aver ottemperato agli adempimenti di legge e regolamentari, in materia edilizia ed urbanistica e alle procedure stabilite dall'ente gestore della rete fognaria previste nel regolamento di fognatura e depurazione.

A fine lavori il direttore assevera la conformità al progetto presentato e al regolamento dell'Ente Gestore relativamente alle opere fognarie. Copie del certificato e della planimetria del reticolo fognario deve essere conservata a cura del costruttore e consegnata all'acquirente del lotto.

3.2.7 Combustibili utilizzabili nelle centrali termiche

I combustibili utilizzabili negli impianti termici devono essere quelli a minor impatto ambientale possibile. Compatibilmente con la possibilità di allacciamento saranno pertanto da preferire l'utilizzo di gas metano.

3.2.8 Umidità interna

Sulle superfici interne delle pareti, sui soffitti e sui pavimenti non si devono riscontrare condensazioni o tracce di umidità.

Terrazze, giardini pensili e coperture piane, devono essere adeguatamente impermeabilizzate e realizzate in modo da consentire un rapido deflusso delle acque piovane, al fine di evitare qualsiasi ristagno di acqua e le conseguenti infiltrazioni.

3.2.9 Misure contro la intrusione e diffusione di insetti, animali nocivi e dei volatili negli edifici

In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei piccioni e di animali in genere.

Vanno resi impenetrabili a ratti e volatili, con griglie o reti, i sottotetti, le aperture, sia per i tetti a coppi sia per quelli in tegole marsigliesi o altre coperture che possano offrire ricettacolo.

Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le buffe, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere.

Nel caso di solai o vespai con intercapedini ventilate, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglie fitte.

Le canne di aspirazione oppure i condotti di aereazione devono essere dotati di reti a maglie fitte alla sommità o in posizioni facilmente accessibili per i necessari controlli.

3.3 REQUISITI IGIENICI DEGLI EDIFICI

3.3.1 Campo di applicazione

Le norme seguenti si applicano per tutte le nuove costruzioni e, per gli interventi sull'esistente, sia per gli ampliamenti che le variazioni di destinazione d'uso. Le norme di cui al presente Titolo III si applicano nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti. In tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente, le suddette norme dovranno essere applicate per quanto possibile e, comunque, gli interventi non dovranno mai risultare peggiorativi rispetto alla situazione preesistente.

La progettazione degli interventi dovrà garantire requisiti prestazionali ottimali in termini di benessere ambientale, di progettazione degli spazi, di qualità e controllo dei sistemi tecnologici e di fruibilità dei siti.

Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, in presenza di caratteristiche tipologiche, strutturali ed architettoniche da salvaguardare ovvero nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio di cui sopra non consenta il raggiungimento delle soglie dimensionali prescritte per le nuove costruzioni se non a scapito di alterazioni dell'impianto architettonico e/o del contesto urbano, si potrà prescindere dal rispetto dei parametri dimensionali di seguito riportati semprechè sia dimostrato e verificato l'effettivo miglioramento igienico e funzionale complessivo e che sia acquisito parere preventivo favorevole dell'ASP competente.

Restano vigenti ed applicabili, le normative del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale che non siano incompatibili con il seguente regolamento .

3.3.2 Requisiti generali dei locali e degli edifici

1. Sono classificati locali di abitazione i locali di edifici, sia individuali che collettivi, in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività di persone, quali: soggiorni, sale da pranzo, cucine, camere da letto.
2. Sono classificati locali accessori i locali di edifici, sia individuali che collettivi, in cui la permanenza delle persone è saltuaria o limitata a ben precise operazioni, quali: servizi igienici, bagni, antibagni, scale, posti cottura, corridoi, disimpegni, ripostigli, cantine, spazi di sgombero e simili.
3. Vengono assimilati ai locali di abitazione tutti i locali utilizzati per: uffici, studi, aule scolastiche, sale di riunione, sale riunioni, sale da gioco, laboratori e locali accessori, archivi, depositi e simili. I locali di abitazione degli edifici devono possedere, di norma, i seguenti requisiti di qualità:
 - a. isolamento dall'umidità esterna;
 - b. ventilazione;
 - c. requisiti termici;
 - d. requisiti illuminotecnici;
 - e. requisiti acustici;
 - f. adattabilità ai disabili;
 - g. approvvigionamento idrico.
4. Per ogni requisito di cui al precedente comma sono dettate norme generali e particolari di cui al presente titolo alle quali devono essere conformati gli edifici e le diverse parti locali dei medesimi secondo la loro destinazione d'uso.
5. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive dettate da leggi vigenti, con particolare e specifico riferimento alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, per quanto riguarda i locali ed i fabbricati destinati ad attività produttive, commerciali e simili.

3.3.3 Altezza interna utile (hu) minima dei locali degli edifici

1. L'altezza interna utile (hu) dei locali è la distanza che intercorre tra il piano di calpestio di un locale e l'intradosso della sua copertura; nel caso di intradosso del solaio di copertura in tutto o in parte non orizzontale, l'altezza interna utile è data dalla media aritmetica delle altezze; in entrambi i casi, l'altezza interna utile non dovrà risultare inferiore ai valori di seguito precisati:
 - a. per i locali d'abitazione di cui ai punti 1 e 3 del precedente articolo: $hu \geq mt\ 2,70$;
 - b. Per servizi igienici, bagni, antibagni, posti cottura, corridoi e disimpegni: $hu \geq mt\ 2,40$;
 - c. Per altri locali accessori di cui al punto 2 del precedente articolo: $hu \geq mt.\ 2,00$, salvo particolari prescrizioni;
 - d. Per i locali pubblici o di uso pubblico o a destinazione commerciale o a destinazione artigianale collocati al piano terreno:
 $hu \geq mt\ 3,00$ se di nuova edificazione
 $hu \geq mt\ 2,70$ se trattasi di edifici esistenti;
tale altezza interna utile è riducibile a $mt\ 2,40$ per servizi igienici, corridoi, ripostigli e simili;
 - e. Per box interrati o fuoriterra o spazi chiusi destinati a parcheggio: $hu \geq mt\ 2,40$ con minimo sottotrave = $mt\ 2,00$;
 - f. Per chioschi prospettanti su piazze, volumi di servizi su aree pubbliche: $hu \geq mt.\ 2,70$ nel rispetto del rapporto areoilluminante $\geq 1/8$.
2. L'altezza interna utile dovrà rispettare i parametri sopraindicati anche nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente dove sia prevista la modifica della posizione dei solai.
3. Al fine di consentire un maggiore l'utilizzo di edifici esistenti, limitare il consumo di suolo, evitare lo spopolamento di intere zone, nonché in considerazione delle particolari caratteristiche architettoniche e strutturali dei vecchi fabbricati presenti nel centro storico e nelle aree rurali, le altezze di cui ai punti precedenti sono ridotte sino a $mt\ 2,55$ in similitudine a quanto previsto dal D.M. 5 luglio 1975 per i comuni sopra i 1000 metri sul livello del mare. Tanto anche in considerazione della particolare giacitura e ventilazione del centro storico e di tutto il territorio comunale: collinare e pedemontano. La carenza di altezza sarà sopperita da una maggiore aerazione naturale e/o artificiale.

3.3.4 Requisiti particolari dei locali di abitazione e dei locali accessori.

1. Minima superficie utile (Su) delle unità abitative
 - a) La Su minima di una unità abitativa, calcolata al netto delle superfici comprese negli sguinci e della proiezione dei vani porta, dovrà risultare come segue:
 - a.1) Interventi sul patrimonio edilizio esistente: mq. 30
 - a.2) Nuovi interventi: mq 35
2. Minima superficie utile e requisiti dei singoli locali
 - a) Ogni alloggio deve essere dotato di un locale soggiorno di superficie utile $\geq mq\ 14$
 - b) La superficie utile abitabile dei locali di abitazione non deve essere inferiore a:
 - b.1) mq 14,00 per la stanza di soggiorno;
 - b.2) mq 9,00 per la stanza da letto, se prevista per una sola persona;
 - b.3) mq 14,00 per la stanza da letto, se prevista per due persone;
 - b.4) mq 9,00 per la cucina;
 - b.5) mq 4,50 per il cucinino;
 - b.6) mq. 1,50 per il posto cottura;
 - b.7) mq 2,80 per la stanza da bagno, con larghezza minima di mt. 1,10;
se l'alloggio è dotato di più servizi igienici il requisito di superficie minima può essere rispettato da uno solo di detti locali;
 - b.8) mq. 1,20 per i bagni dopo il primo con larghezza minima di mt. 0,90;

- c) I locali adibiti a cucine, cucinini e posti di cottura, devono inoltre avere i seguenti requisiti:
- χ.1) essere tutti forniti di un proprio condotto o canna fumaria collettiva idonei alla perfetta eliminazione dei fumi e dei prodotti gassosi della combustione, eseguiti in materiali sicuri ed incombustibili, prolungati sino alla copertura dell'edificio (in ogni caso sopra la linea di colmo del tetto); analogo condotto deve essere predisposto anche per l'allontanamento dai locali di esalazioni moleste e vapori;
 - χ.2) impianto di aspirazione forzata sui fornelli;
 - χ.3) apertura che lo annette direttamente al locale ad uso soggiorno, o comunque ad un locale non adibito a stanza da letto, di altezza non inferiore a mt. 2,00.
- d) I locali adibiti a servizi igienici devono inoltre avere i seguenti requisiti:
- d.1 almeno uno deve essere dotato di lavabo, vaso, bidè, vasca da bagno o doccia;
 - d.2 tutti devono avere pavimento e pareti (fino all'altezza di mt 1,50) levigati, impermeabili, facili da lavare e disinfettare;
 - d.3 finestra apribile all'esterno dell'edificio con una superficie minima di mq 0,60 per il primo e finestra apribile verso l'esterno dell'edificio con superficie minima apribile di mq 0,40 per il secondo;
 - d.4 in entrambi i casi in alternativa alla ventilazione diretta di cui sopra essere dotati di aspirazione forzata;
 - d.5 avere accesso solo da corridoi, ingressi o vani di disimpegno, fatta eccezione per i locali igienici successivi al primo che possono avere accesso diretto anche dalle stanze da letto;
- e) I locali adibiti a servizio igienico degli edifici o delle unità destinate ad attività commerciali, uffici, studi professionali e simili, devono presentare i seguenti requisiti, salvo differenti specifiche norme di legge:
- superficie di pavimento non inferiore a mq 1,20;
 - larghezza minima di mt 0,90;
 - pareti lavabili fino all'altezza di almeno mt 1,50 dal pavimento ed impermeabili;
 - pavimento impermeabile e levigato;
 - superficie finestrata non inferiore a mq 0,30, ovvero, in alternativa, impianto di aspirazione meccanica, alle condizioni di cui al successivo articolo;
 - locale antibagno con lavabo.
- f) I servizi igienici devono inoltre essere tutti collegati all'acquedotto e gli scarichi essere dotati di distinta canna di ventilazione primaria e secondaria;

3.3.5 Sottotetti

1. Gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 19/2000 sono dalla stessa regolamentati.
2. Dovendo rispettare i rapporti illuminanti di legge, è consentita l'apertura di luci complanari, abbaini e terrazzi ricavati sulla falda di larghezza mai superiore al 30% della lunghezza della falda.
3. Gli abbaini dovranno rispettare la simmetria e la partizione delle bucatore di facciata.
4. Ove non vietato dallo Strumento urbanistico in vigore, nei nuovi interventi o negli interventi ove è consentita la sostituzione della copertura piana con copertura a falda è consentito l'uso abitativo del sottotetto a condizione che l'altezza media dei locali sia \geq a mt 2,40 per locali accessori ed a mt 2,55 per locali di soggiorno, l'altezza minima non risulti inferiore a mt 1,80 ed i locali abbiano idoneo rapporto illuminante (1/8);

5. Diversamente il sottotetto potrà essere utilizzato quale locale di sgombero o locale tecnico, a condizione che l'altezza media interna non risulti superiore o uguale a mt 2,00 con altezza massima al colmo non superiore a mt 3,00 ed alla gronda di mt 1,00.

3.3.6 Locali interrati e seminterrati: definizioni, divieti e limitazioni all'uso

Si definisce locale interrato quel locale il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante.

Si definisce locale seminterrato quel locale in cui il pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota inferiore al terreno circostante in misura pari o maggiore alla metà della sua altezza utile o, nel caso di terreno con pendenze variabili, quel locale che abbia la metà o più della superficie complessiva delle sue pareti al di sotto della quota del terreno circostante.

E' vietato adibire i locali interrati ad ufficio, ad attività didattica od a queste assimilabili. Sono consentiti gli di cui alla Legge Urbanistica Regionale n. 19/2000.

Per le altre attività è consentito l'uso di locali interrati e seminterrati solo se ricorrono particolari esigenze tecniche determinate dalla lavorazione, con esclusione quindi di esigenze di carattere organizzativo, economico o di semplice ubicazione.

Deroghe alla limitazione del comma precedente possono essere richieste al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ASP per quelle attività che non danno luogo ad emanazioni nocive e non espongono gli addetti a temperature eccessive, purché:

- l'altezza dei locali non sia inferiore a quella prevista negli articoli precedenti per i locali abitabili;
- non siano presenti infiltrazioni d'acqua attraverso le chiusure (pareti contro terra, infissi, ecc.) e risalite di acqua per capillarità dagli elementi di fondazione, dai vespai e dalle altre strutture a contatto col terreno;
- siano installati impianti di condizionamento oppure impianti di ventilazione quando i locali seminterrati usufruiscono almeno in parte di aerazione naturale, conformi alle norme di buona tecnica (UNI, ASHRAE);
- siano rispettate le altre norme di igiene e sicurezza del lavoro.

3.3.7 Volumi Tecnici

1. Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile e della distanza dai confini prevista dallo strumento urbanistico, fatto salvo quelle previste dal codice civile tra fabbricati, dal decreto ministeriale n.1444/1968 per la distanza tra pareti finestrate e dal regolamento del codice della strada all'esterno del centro abitato:

- i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche;
- i vani di isolamento sotto tetto con altezza media interna non superiore a mt. 2,20.

3.3.8 Illuminazione artificiale

Ogni locale di abitazione, di servizio o accessorio e gli spazi comuni a più unità immobiliari, deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

L'impianto deve essere realizzato a regola d'arte. Gli impianti eseguiti secondo norme del Comitato elettrotecnico Italiano CEI, si intendono realizzati a regola d'arte.

3.3.9 Impianti di Condizionamento

Gli impianti di condizionamento dell'aria o di refrigerazione devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee a garantire il benessere delle persone.

Quando l'impianto non e' centralizzato e nei casi in cui sia prevista l'adozione di un gruppo refrigerante da installarsi esternamente all'alloggio, nell'ubicazione e nel montaggio dovranno essere adottate tutte le

cautele necessarie alla limitazione della rumorosità e dei disturbi al vicinato. Nel caso di condomini, case a schiera e costruzioni similari, si fa divieto di installare apparecchi refrigeranti sui lati dello stabile in cui si aprono finestre di stanze da letto, salvo deroga sottoscritta dagli altri residenti. Nell'installazione dovrà essere rispettato, comunque, quanto previsto al capitolo 6.7 del presente Regolamento.

3.3.10 Umidità per condensa

Nelle normali condizioni di occupazione ed uso degli alloggi, le superfici interne delle pareti perimetrali nonché i soffitti dei locali con copertura a terrazzo non devono presentare tracce di condensa permanente nei locali di abitazione e accessori.

3.3.11 Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi

Ogni abitazione deve essere dotata di apparecchi di cottura, riscaldamento e produzione di acqua calda. Per tutti i tipi di combustibile è vietata l'installazione di apparecchi a fiamma libera nei locali abitati non dotati di finestre, né di idonee aperture di ventilazione ed in tutte le situazioni compatibili con il verificarsi di esalazioni di monossido di carbonio. È vietato l'uso di bracieri ai fini di riscaldamento.

Tutti gli apparecchi a combustione e le canne fumarie dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica.

3.3.12 Servitù essenziali ai fini della tutela dell'igiene abitativa

Costituiscono servitù essenziali ai fini igienico sanitari che devono venir realizzate in ogni alloggio, la canna di ventilazione, la canna fumaria e la canna di esalazione.

3.3.13 - Canne di ventilazione: definizione

Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

3.3.14 - Canna fumaria: definizione

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da impianti termici. Possono essere singole o collettive.

3.3.15 - Canna di esalazione: definizione

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e i fumi prodotti da apparecchi di cottura.

Le canne di esalazione sono assimilabili alle canne fumarie per quanto concerne i requisiti costruttivi, il calcolo delle sezioni, le tipologie costruttive e la messa in opera.

3.3.16 - Allontanamento dei prodotti della combustione da impianti termici

Lo scarico in atmosfera dei prodotti della combustione deve essere garantito secondo le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI COMUNI

Negli impianti dove vengono utilizzati combustibili diversi dal gas di rete di distribuzione, lo scarico dei prodotti della combustione deve essere convogliato sempre a tetto.

Per quanto riguarda il posizionamento del comignolo, si fa riferimento alle norme UNI-CIG 7129/01; in ogni caso, dovrà essere localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.

NUOVE COSTRUZIONI

Gli impianti alimentati a gas di rete devono avere lo scarico posizionato in conformità a quanto previsto dalle normative di settore.

3.3.17 - Allontanamento di odori, vapori o fumi provenienti da apparecchi di cottura

Gli odori, i vapori e i fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe convogliate da canne di esalazione.

Lo sbocco delle canne di esalazione deve essere portato a tetto e localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze e ad altezza superiore di finestre esistenti nel raggio di mt. 5 per sorgenti domestiche e 10 mt. per attività di produzione di alimenti; distanze maggiori potranno essere imposte per attività di produzione di alimenti particolarmente odorogene per qualità o quantità di esalazioni emesse.

3.3.18 - Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento, caratteristiche e messa in opera

Le canne devono essere di materiale impermeabile resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica, di buona conducibilità termica e coibentate all'esterno.

In particolare è vietato far passare all'interno delle abitazioni, o nei muri perimetrali delle stesse, canne fumarie non sufficientemente coibentate e che possano cedere calore con fastidio e/o nocumento ai residenti.

Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da rendere facile la periodica pulizia; per questo scopo esse devono avere sia alla base che alla sommità, delle bocchette di ispezione.

Le canne devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa.

3.3.19 - Comignoli: Tipi, altezze e ubicazioni

I comignoli devono essere del tipo aspiratore statico ed aperti sui quattro lati.

In ogni caso, dovrà essere localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze e ad altezza superiore di finestre esistenti nel raggio di mt. 5 per impianti alimentati a gas di rete e 10 mt. per altri combustibili.

3.4 CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.4.1 Case coloniche e costruzioni accessorie

Il nuovo insediamento agricolo dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare che la futura struttura agricola costituisca inconvenienti igienico-sanitari per le civili abitazione della zona (cortine alberate, reti ecc.).

I prodotti specifici da destinarsi ad uso agricolo quali anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, raticidi ed altri presidi o sostanze chimiche tossiche, molto tossiche e nocive, dovranno essere conservati in luogo apposito e separato secondo le indicazioni contenute nelle schede di sicurezza di ogni prodotto, al riparo dalle derrate alimentari e dai bambini.

Devono essere realizzati servizi (wc, doccia e spogliatoio), distinti da quelli dell'abitazione, dedicati alle persone addette alle attività agricole o di allevamento sia che l'azienda sia condotta in economia che con l'impiego di dipendenti. Tali servizi dovranno essere dimensionati ed avere le caratteristiche previste per i luoghi di lavoro.

3.4.2 Stalle, porcili, pollai e ricoveri di animali in genere

I ricoveri devono assicurare agli animali condizioni ambientali e spazi favorevoli alle loro esigenze fisiologiche e di specie.

Le stalle e i ricoveri di animali, non da compagnia, sono autorizzati solo all'interno della zona agricola prevista dagli strumenti urbanistici comunali.

Sono vietati nelle zone agricole di rispetto dell'abitato, ove previste dagli strumenti urbanistici comunali. Qualunque ambiente destinato a ricovero degli animali, deve essere distaccato dalla casa colonica e quindi non potranno essere ammessi ambienti di dimora sovrapposti o sottoposti alle stesse.

Gli allevamenti di animali devono essere costruiti a una distanza minima dai centri abitati perimettrati, edifici scolastici, di assistenza e cura, prevista dalle leggi vigenti e dagli strumenti urbanistici.

3.5 LOCALI DI RITROVO PRIVATI DI RIUNIONE E DI DIVERTIMENTO E PER PUBBLICI SPETTACOLI

3.5.1 Normativa generale

I locali di cui al presente capitolo devono rispettare le norme previste in materia di igiene e sicurezza dalla normativa nazionale in vigore.

Restano altresì fatte salve le prescrizioni in materia della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nonché le norme di sicurezza e le competenze dei Vigili del Fuoco in proposito.

3.5.2 Carovane e alloggi mobili per spettacoli viaggianti

Nel territorio del Comune, sia in aree pubbliche che non, è vietato l'impianto di attrezzature atte all'esercizio di attività ambulanti, nonché la sosta per oltre 24 ore di girovaghi di altro tipo, dotati di alloggi mobili, esclusi quelli a carattere turistico, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità Comunale.

L'Autorità Comunale identifica un'area opportunamente attrezzata per la sosta degli alloggi mobili. Tale area dovrà essere pavimentata e con sistemi di raccolta e scolo delle acque meteoriche, possibilità di allacciamento alla rete fognaria, possibilità di allacciamento all'energia elettrica.

La località scelta per la sosta degli alloggi mobili deve essere dotata di servizi igienici di uso pubblico (latrine e fontane) salvo che i proprietari dei padiglioni o della carovana non dispongano di attrezzature proprie.

Dovranno essere fornite sufficienti garanzie relativamente alla pulizia del suolo pubblico o privato, al momento della partenza dal luogo di sosta; gli utilizzatori saranno tenuti al versamento di una cauzione alla Polizia Urbana, da restituirsi previo accertamento dell'avvenuta bonifica igienica ambientale.

In caso di mancata bonifica del suolo al momento della partenza, la cauzione sarà incamerata fino alla concorrenza della spesa che il servizio della Nettezza Urbana avrà sostenuto per effettuare la pulizia del suolo stesso.

Quando si tratti di carovana che comprenda animali adibiti a spettacoli o a mostra zoologiche, l'autorizzazione comunale di cui al 1° comma è subordinata anche al parere favorevole del Servizio Veterinario della ASP per quanto di sua competenza.

Quando si tratti di carovane che comprendono animali, deve essere garantito anche il corretto smaltimento del letame prodotto dagli stessi.

TITOLO IV

IGIENE E TUTELA DELL'AMBIENTE

4.1 TUTELA DELL'AMBIENTE

4.1.1 Principi

La tutela dell'ambiente consiste nell'evitare la creazione di inquinamenti o danni alla fonte, piuttosto che cercare di combatterne in seguito gli effetti.

Quando vi siano pericoli di un danno grave e irreparabile, la mancanza di piena certezza scientifica non impedisce l'adozione di misure efficaci per la prevenzione del degrado ambientale.

La tutela dell'ambiente consiste inoltre nella correzione e riduzione per quanto possibile degli inquinamenti e dei danni ambientali che si siano già verificati.

Il costo dell'inquinamento è posto a carico di chi lo produce.

Nella scelta delle misure di protezione ambientale, di prevenzione e contenimento dei fattori inquinanti, l'attività di impresa si conforma al principio della migliore tecnologia disponibile con ciò intendendo che devono essere prese in considerazione tecniche a limitata produzione di rifiuti, a basso consumo di materie ed energia, a minimo carico inquinante giornaliero, a ridotta probabilità di incidenti che possano alterare lo stato dell'ambiente.

In applicazione dei principi suesposti la valutazione del rischio ambientale di impresa e la scelta delle appropriate cautele tecniche sono considerate, a cura e spese dell'impresa, nella fase di progetto che precede l'inizio dell'attività.

Le indicazioni riportate dal presente Regolamento si intendono integrative e subordinate alle Norme nazionali e regionali vigenti sulla tutela dell'Ambiente.

4.1.2 Informazioni ambientali

Ai fini di protezione della salute e della sicurezza dei cittadini e di tutela dell'ambiente e del territorio il Sindaco o il Dirigente, in base alle rispettive competenze, direttamente o attraverso gli organi tecnici di cui al presente Regolamento, possono sempre richiedere ai singoli o alle imprese titolari di attività inserite o da insediare nell'ambito comunale informazioni su prodotti, lavorazioni, impianti e infrastrutture che possano costituire un fattore di rischio.

Per la diffusione di tali informazioni al pubblico si applicano le disposizioni vigenti.

Se l'insediamento si trovi fuori dei confini comunali ma i riflessi sulla salute e sull'ambiente possano riguardare ambiti del proprio territorio tali informazioni sono richieste tramite il Comune competente.

4.2 ACQUE

4.2.1 Riferimenti legislativi

Si applica il D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Tutte le norme seguenti sulla tutela delle acque si intendono integrative della normativa attualmente esistente a livello nazionale e regionale e si intendono valide fino alla emanazione di specifiche normative a livello nazionale e/o regionale per quanto non diversamente disposto.

4.2.2 Acque meteoriche

Le strade, le piazze e tutte le aree di uso pubblico debbono essere provviste di idonee opere per il facile scolo delle acque meteoriche.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e dai suoli di zona fabbricata debbono essere idoneamente allontanate a cura dei proprietari.

Nelle nuove costruzioni, lottizzazioni, ristrutturazioni e ampliamenti in zone servite dalla pubblica

fognatura, si dovranno realizzare reti fognarie separate per le acque meteoriche e/o di drenaggio scantinati e per le acque luride. In questo caso le acque meteoriche e/o di drenaggio dovranno, quando possibile, essere adeguatamente disperse nel terreno o altrimenti recapitate in corpo idrico superficiale

Nelle zone non servite da pubblica fognatura la rete delle acque meteoriche e/o di drenaggio dovrà essere comunque separata da quella delle acque luride: il loro recapito dovrà avvenire in corpo idrico superficiale o per dispersione sul terreno, ove possibile, evitando comunque ristagno d'acqua e impaludamenti.

E' vietato evacuare acque usate di qualsiasi tipo mediante i pluviali ed i condotti destinati alle acque meteoriche. E' parimenti vietato usare i pluviali come canne di esalazione di fumi, gas e vapori.

I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso e la destinazione futura, debbono conservarli costantemente liberi da impaludamenti, inquinamenti ed erbacce. E' inoltre fatto divieto ai proprietari di terreni confinanti con scoli pubblici, ostruirli o modificarli in assenza di autorizzazione comunale.

Dovrà essere posta in atto ogni precauzione atta a prevenire gli incidenti che possano provocare la percolazione di liquidi o materiali idroinquinanti o il loro scarico in acque superficiali o nelle condutture fognarie, sia all'interno che all'esterno degli insediamenti. quali sistemi di intercettazione della fognatura in uscita dallo stabilimento (inserimento manuale o automatico di serrande, installazione di contenitori di emergenza di capacità adeguata, by-pass con recapito in impianto di depurazione ...) o, quando possibile, rendendo vascabili i locali destinati a deposito e lavorazione sigillando pozzetti e caditoie interne o perimetrando con cordolo di protezione.

4.2.3 Tutela della risorsa idrica

Al fine di garantire la tutela della risorsa idrica potabile distribuita dal pubblico acquedotto, si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- 1) è vietato utilizzare acque di qualunque provenienza per estrarre calore (pompe di calore);
- 2) negli impianti di refrigerazione e condizionamento dovrà essere realizzato il riciclo totale delle acque utilizzate (massimo reintegro ammesso: 20%);
- 3) ove siano disponibili o messe a disposizione acque superficiali o distribuite da acquedotti specifici per acque non potabili, per l'alimentazione di cicli produttivi e/o circuiti tecnologici e per irrigazione è vietato l'uso di acque potabili o sotterranee allo stesso fine;
- 4) il prelievo idrico in insediamenti produttivi idroesigenti allacciati al pubblico acquedotto, al fine di assicurare una adeguata dotazione idrica alle utenze civili, potrà essere prescritto che avvenga in fasce orarie limitate, indicate dall'Amministrazione Comunale.
- 5) gli edifici con scantinati o interrati, dotati di rete di drenaggio delle acque sotterranee, devono utilizzare tali acque in alternativa a quelle del pubblico acquedotto per l'innaffiamento di orti, giardini, lavaggio piazzali, ecc.
- 6) Le acque sotterranee in eccesso potranno essere convogliate in corpo idrico superficiale o, solo eccezionalmente, nella rete fognaria pubblica

4.2.4 Deflusso delle acque

E' vietato far defluire liberamente acque di scarico provenienti dalle case di abitazione, spazi e locali di laboratori, stabilimenti, esercizi commerciali e simili, fatti salvi i casi espressamente regolamentati.

Le cunette laterali delle strade restano esclusivamente destinate al convogliamento delle acque pluviali. E' vietata l'esecuzione di lavori nel sottosuolo tali da impedire il deflusso delle acque sotterranee.

E' pure vietato sbarrare od altrimenti intercettare corsi di acque superficiali anche a scopo industriale, senza l'autorizzazione dell'Ente gestore del corso d'acqua in gestione.

Il Comune può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque ed ordinare il ripristino dello stato preesistente e disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque.

I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o sportivo, oltre a quanto disposto negli articoli che seguono per i casi specificatamente previsti, debbono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti.

Dovranno essere usati idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la moltiplicazione degli insetti.

4.2.5 Rete idrica e fognature

I tubi della rete idrica interna devono essere posti di norma a non meno di mt.1,50 da fognoli, pozzetti o tubature di fognature.

Le fognature e le tubazioni di scarico delle acque di rifiuto devono essere poste, di norma, al di sotto di almeno 50 cm. dalle tubazioni dell'acqua potabile.

Qualora non sia possibile rispettare le condizioni di cui ai due commi precedenti, le tubature fognarie devono essere costruite in modo da evitare qualunque perdita e i tubi della rete idrica devono essere sicuramente impermeabili.

La costruzione di fognature nei casi di cui al comma precedente deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale previa presentazione alla stessa, da parte dell'interessato, di disegni illustrativi e di una relazione tecnica.

Le operazioni interessanti la rete idrica di distribuzione devono essere condotte in modo da evitare contaminazione dell'acqua.

4.2.6 Autorizzazione allo scarico

Per le modalità di allacciamento e di autorizzazione si applica il Regolamento di gestione delle fognature dell'Ente Gestore.

Nelle località non servite da pubbliche fognature lo scarico in acque superficiali o sul suolo è autorizzato dal Comune o dalla Provincia, per specifica competenza.

La domanda di autorizzazione allo scarico o richiesta di allacciamento alla Pubblica Fognatura deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di permesso a costruire, o SCIA. Lo scarico non può essere attivato fino a quando non è stata ottenuta la relativa autorizzazione.

4.2.7 Modalità di depurazione e smaltimento degli effluenti

Si deve provvedere ad evitare qualunque scarico che determini la presenza di germi potenzialmente patogeni in corsi d'acqua superficiali o maleodoranze o ristagno di liquidi biologici.

Lo scarico deve recapitare in un corpo idrico che assicuri la presenza di un minimo di portata durante tutto il periodo dell'anno.

I dispositivi a servizio dell'impianto di depurazione e smaltimento degli effluenti devono essere regolarmente mantenuti provvedendo alla pulizia e rimozione dei solidi almeno una volta l'anno o con frequenza maggiore secondo il dimensionamento della fossa.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate mediante attrezzature idonee senza dar luogo a fastidi o inconvenienti igienici per il vicinato o produrre inquinamento del suolo o delle acque. I materiali di risulta dalle operazioni di pulizia devono essere conferiti ad impianti di depurazione mediante autospurgo idoneo al trasporto di rifiuti.

E' in ogni caso vietato smaltire scarichi non depurati provenienti da insediamenti civili mediante dispersione nel terreno tramite pozzi assorbenti o spandimento sul terreno agricolo.

Gli insediamenti abitativi esistenti in occasione di modifiche, ampliamenti, ristrutturazioni, ecc..., dovranno adeguare il loro sistema di scarico alla vigente normativa.

4.2.8 Caratteristiche a perfetta tenuta delle fosse settiche

Le fosse settiche o biologiche devono avere le seguenti caratteristiche:

1. impermeabilità assoluta;
2. ubicazione in terreno libero, a valle di pozzi ed a distanza minima di 10 metri, discoste da tubature e serbatoi di acqua potabile, ad una distanza dalle fondazioni e muri perimetrali degli edifici non inferiore a cm. 50, con interposizione di argilla o altro materiale impermeabile, in area di pertinenza.
3. ubicazione ad una distanza minima di m. 5 dalle abitazioni vicine;
4. non permettere la fuoriuscita di liquami;
5. collocate in modo da non procurare fastidio al vicinato nel corso degli interventi di manutenzione o svuotamento.

Lo svuotamento e la manutenzione andranno programmati nei mesi freddi e nelle prime ore del mattino. Sono vietati i pozzi neri. In caso di ristrutturazioni o demolizioni con ricostruzione, i pozzi neri preesistenti

devono essere rimossi seguendo le modalità descritte al paragrafo 4.2.5. Nelle vicinanze dei depositi interrati è fatto divieto di svolgere attività incompatibili con le sostanze immagazzinate.

E' fatto divieto di utilizzare per la detenzione dei rifiuti e delle acque usate, anche se potenzialmente riciclabili, serbatoi interrati nella cui costruzione e installazione non siano adottate le cautele suindicate.

I serbatoi che hanno perso le caratteristiche d'uso per le quali erano stati installati, se non sono riconvertibili ad un impiego compatibile con il loro stato, sono da considerarsi "Rifiuti" e come tali devono soggiacere alle specifiche normative.

I serbatoi esistenti non adeguabili alle presenti norme devono essere dismessi, previa bonifica del contenitore. Il contenuto residuo deve essere eliminato secondo quanto prevedono le disposizioni vigenti. In caso di perdite il serbatoio va rimosso immediatamente. Per i serbatoi interrati privi di dispositivi di protezione o di monitoraggio delle perdite, in caso di necessità, devono essere installati uno o più pozzi spia in punti tali da catturare il flusso di falda, a valle della stessa.

4.2.9 Tutela dell'habitat dei corsi idrici superficiali.

E' vietato eliminare, o controllare, tramite l'incendio lo sviluppo della vegetazione sul ciglio delle strade, e, anche tramite l'uso di diserbanti o disseccanti, nei fossi di scolo delle acque piovane, nei canali di scolo e di irrigazione e nei corsi d'acqua in genere, collegati con la rete idrografica superficiale.

E' altresì vietato preparare soluzioni di fitofarmaci, diserbanti e disseccanti sulle rive e sui ponti dei fossi e dei canali di scolo e di irrigazione.

Si fa obbligo ai proprietari dei fondi in fregio alle strade di provvedere:

- a) al mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade in modo da impedirne il franamento;
- b) alla pulizia e all'espurgo del fondo dei fossi di scolo e di irrigazione in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- c) allo sfalcio della vegetazione esistente sul ciglio stradale e all'interno del fosso.

4.3 SUOLO

4.3.1 Riferimenti legislativi

Tutte le norme sulla tutela e sull'igiene del suolo si intendono integrative della normativa attualmente esistente a livello nazionale e regionale e si intendono valide fino all'emanazione di specifica normativa a livello nazionale e/o regionale.

Per le autorizzazioni allo scarico sul suolo si applica il punto 5.2.4 del paragrafo precedente. E' vietato lo scarico sul suolo di rifiuti liquidi o solidi senza l'autorizzazione dell'Ente competente.

4.3.2 Pulizia del suolo

Coloro che per qualsiasi titolo ne hanno l'uso, sono tenuti a provvedere in solido alla pulizia delle aree, degli spazi, dei viali, dei cortili, dei passaggi di ragione privata che li fronteggiano.

Oltre alla pulizia di dette aree i proprietari sono tenuti ad effettuare sistematici interventi di lotta ai parassiti e roditori e ad adottare le cautele necessarie ad evitare che dette aree divengano ricettacolo degli stessi.

E' fatto inoltre divieto di depositare in tali aree, al di là dei tempi tecnici necessari allo smaltimento: materiali in genere, oggetti, manufatti, materiali provenienti da demolizione edilizia, rottami, carcasse di autovetture o quant'altro configurabile come rifiuto destinato all'eliminazione.

I concessionari di suolo pubblico provvedono alla pulizia delle aree avute in concessione.

4.3.3 Protezione del suolo dall'inquinamento - Depositi esterni

Gli stoccaggi esterni fuori terra di materie prime, semilavorati o rifiuti, anche se recuperabili, o prodotti finiti, devono essere realizzati e condotti in modo da non produrre inquinamento del suolo e senza produrre inconvenienti igienici o fastidi al vicinato. Sono assoggettati al presente disciplinare tutti gli stoccaggi di nuova installazione o esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, destinati alla detenzione di sostanze o preparati pericolosi, oli e grassi animali e vegetali, combustibili ed altre materie liquide o solide potenzialmente idroinquinanti, compresi i rifiuti anche se recuperabili, per qualsiasi quantitativo.

Sono parimenti assoggettati gli stoccaggi annessi o interni ad impianti, macchinari, attrezzature e mezzi di locomozione, quando ne sia previsto l'uso il recupero o la demolizione, non ancora sottoposti a bonifica. Sono infine assoggettati gli stoccaggi di oli esausti quando il quantitativo immagazzinabile non superi i 500 litri.

Le piazzole prescelte per la destinazione dello stoccaggio devono essere poste a distanza di sicurezza dal transito di veicoli, dalla movimentazione di merci diverse, da pozzetti e caditoie, da terreno nudo e da acque superficiali correnti o stagnanti, collocati in modo da non produrre fastidio ai residenti.

Ogni stoccaggio costituito da uno o più recipienti mobili quali fusti, barili, taniche, cisternette o serbatoi carrellabili, deve essere posto su pavimentazione piena, su sede dotata di pozzetto di raccolta per gli sversamenti e di cordolo perimetrale di altezza minima di 20 cm.

Per piccoli quantitativi sono ammessi sistemi di contenimento a cassonetto, fabbricati allo scopo, se garantiscono la medesima efficacia.

Per quantitativi superiori ai 10 m³ è d'obbligo il passaggio a recipienti di adeguata capacità.

I materiali di costruzione dei contenitori devono essere compatibili con le sostanze detenute e resistenti all'eventuale azione corrosiva. Non sono ammessi serbatoi in solo calcestruzzo, nè contenitori visivamente avariati, difettosi o instabili o che siano stati recuperati da altri usi senza essere bonificati e resi di nuovo idonei.

I recipienti fissi quali serbatoi, silos, cisterne o assimilabili devono essere posti a terra, su pavimentazione piena, su sede dotata di bacino di contenimento di volume complessivo pari alla terza parte della capacità dei recipienti stoccati e non inferiore alla capacità utile del serbatoio più voluminoso. Se il serbatoio è unico il volume utile deve essere pari alla capacità del serbatoio. Il bacino deve essere inoltre fornito di pozzetto per il recupero liquidi di percolazione e provvisto di copertura atta ad impedire l'accumulo delle acque piovane. Non sono ammessi i condotti di scarico. Il volume utile del bacino non può essere utilizzato per il deposito di altri prodotti o materiali.

Nella costruzione, localizzazione e posa in opera dei manufatti posti a contenimento dei depositi deve aversi riguardo alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei prodotti stoccati.

Non possono essere detenute nella stessa sede né venire a contatto durante la posa o la movimentazione materie tra loro incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili, tossici, nocivi, ovvero allo sviluppo di pericolose quantità di calore.

I depositi devono essere realizzati a sufficiente distanza da attività incompatibili con le sostanze immagazzinate. La detenzione all'aperto con esposizione ai raggi solari è vietata per le sostanze o i preparati che volatilizzano con il riscaldamento, salvo non siano installati sistemi di refrigerazione dei contenitori (tipo serpentine, camicie esterne o simili) o sistemi a ciclo chiuso che garantiscano il completo recupero dei vapori.

I recipienti, fissi o mobili, devono essere contrassegnati con le etichette o targhe di identificazione delle sostanze pericolose contenute come previsto ai sensi del D.Lgs 14.08.96 n. 493. In caso di deposito di rifiuti o acque usate il contenuto deve essere identificato anche con riferimento al codice del Catalogo Europeo dei Rifiuti.

I contenitori possono essere movimentati solo quando ben chiusi. Eventuali travasi vanno effettuati all'interno della piazzola di stoccaggio per aspirazione dai contenitori (o con altra tecnica giudicata sicura dall'Autorità Sanitaria Locale), disponendo di materiale assorbente per raccogliere eventuali gocciolamenti.

4.3.4 Protezione del suolo agricolo

Per l'utilizzo su suolo agricolo di ammendanti o altri prodotti ad azione fertilizzante comunque denominati che provengano dalla lavorazione di residui organici costituiti da scarti riutilizzabili del settore agrozootecnico, conciarario, alimentare, del legno, della carta ecc. con rifiuti industriali, rifiuti solidi urbani e assimilabili, deiezioni e fanghi di depurazione e i cui requisiti, ai fini delle caratteristiche agronomiche e della tutela ambientale, non siano ancora fissati per legge, si applicano i limiti e le condizioni previste per l'utilizzo di compost come da D.lgs 05/02/1997 n. 22.

L'utilizzo è ammesso solo previa dimostrazione da parte del fornitore di un certificato di analisi attestante il rispetto dei limiti di accettabilità.

Prima del deposito in campo e dell'applicazione i materiali ad azione fertilizzante, devono avere subito un processo di maturazione per un tempo sufficiente, in modo da non presentare attività di sostanze in fermentazione.

La distribuzione sul suolo di prodotti liquidi o solidi deve essere effettuata ottemperando alle disposizioni previste nel paragrafo relativo agli spandimenti di liquami.

Per scopi diversi dalla fertilizzazione non è comunque ammesso l'uso sul suolo di materiali provenienti dal recupero di rifiuti o di altre materie prime che non rientrino tra quelle in uso nelle corrette pratiche agronomiche.

In ogni caso l'utilizzo di concimi, ammendanti o altri prodotti simili o il loro stoccaggio deve avvenire senza dar luogo ad inconvenienti o fastidi per il vicinato parassiti e produrre altri inconvenienti.

4.3.5 Rifiuti

Si applica il D.lgs 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

Fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, per la tutela delle diverse matrici ambientali non altrimenti protette si applicano le norme tecniche del presente Regolamento.

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come pure la pulizia delle aree pubbliche, vengono praticati in conformità al Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

E' vietato spargere, depositare in recipienti aperti, accumulare sul suolo pubblico o negli spazi o terreni privati le immondizie, le sostanze putrescibili, i materiali infetti o capaci di svolgere emanazioni insalubri o moleste.

Le aree scoperte entro il perimetro dell'abitato debbono essere idoneamente recintate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, residui industriali, materiali, oggetti e scorie di qualsiasi natura.

E' vietato bruciare all'aperto pneumatici, stoppie, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari e altri materiali che possano originare fumo od esalazioni moleste.

In ogni caso ogni operazione inerente i rifiuti non deve dar luogo a sviluppo di parassiti o determinare inconvenienti per il vicinato.

4.3.6 Bonifiche di suoli o falde contaminati

Il responsabile dell'attività che ha provocato una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee è tenuto a ripristinare la situazione ex-ante eliminando le cause della contaminazione o mettendole in condizione di non nuocere.

Nel caso in cui il responsabile della contaminazione non sia individuabile il Sindaco emana ordinanza di ripristino a carico del proprietario del terreno.

Nel ripristino del sito saranno seguite le disposizioni normative vigenti: D.lgs 152/2006 ed eventuali successive integrazioni o modificazioni.

4.3.7 Detenzione di rifiuti putrescibili - divieto di canne di caduta

I titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari di collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si producono, si consumano o si vendono generi alimentari che diano luogo a rifiuti suscettibili di rapida putrefazione, devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi contenitori chiusi, a tenuta e di idonea capacità.

Gli stessi i dovranno essere svuotati giornalmente, puliti regolarmente e mantenuti in zone protette dagli agenti atmosferici e dalle possibili intrusioni di animali o atti vandalici.

I titolari di attività ambulanti, sia che operino singolarmente che collettivamente in mercati, fiere o simili, devono munirsi di contenitori a perdere, nei quali ammettere tutti i rifiuti provenienti dalla loro attività.

Tali contenitori devono essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori o spazi disposti dal Servizio di raccolta RSU.

Negli edifici ad uso di abitazione è vietata la costruzione delle canne di caduta delle immondizie.

4.3.8 Norme generali per lo spandimento agronomico sul suolo dei liquami zootecnici

Si applica la legislazione nazionale e /o regionale vigente.

La presente regolamentazione integra e completa quanto già espressamente previsto dalle disposizioni vigenti in merito allo spandimento sul suolo di liquami di origine animale.

Per le nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni, si applicano le procedure della normativa regionale vigente.

4.3.9 Modalità di spandimento di liquami di origine animale

Lo spandimento dei liquami sul suolo non deve causare inconvenienti per la salute pubblica, ridurre la permeabilità del terreno o produrre inconvenienti ambientali come la formazione di aerosoli e la diffusione di odori.

La distribuzione controllata del liquame sul suolo dovrà avere luogo mediante i sistemi tecnici descritti in appendice e/o dal Codice di buona tecnica agricola di al D.M. 19 aprile 1999. Altri sistemi possono essere autorizzati previa valutazione dell'autorità competente, caso per caso, delle caratteristiche ambientali del sito e del liquame, della natura del terreno, dello stato vegetazionale e della destinazione degli eventuali prodotti.

E' vietata la distribuzione a pressione mediante l'uso di "gettoni" nelle aree residenziali e nelle aree agricole di rispetto dell'abitato, nonché in condizioni di vento anche moderato. L'impianto di distribuzione deve essere condotto in modo da non interessare abitazioni vicine o vie di pubblico passaggio per un raggio di 80 metri dal confine di proprietà o della sede stradale

L'uso di tale sistema di distribuzione cade in proscrizione a distanza di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Le modalità di applicazione dovranno evitare che i liquami pervengano su aree non autorizzate od oggetto di divieto così come nei corpi idrici circostanti. Se il sistema adottato prevede di installare canalizzazioni di trasporto per il liquame, la zona di posa dell'impianto non deve coincidere con la rete scolante interna all'appezzamento mentre deve distare almeno 5 mt. dai corpi idrici vicini.

La rete scolante interna all'appezzamento non può essere utilizzata come contenitore temporaneo di liquame.

All'atto della somministrazione del liquame dovrà essere evitato ogni fenomeno di ruscellamento. Deve essere assicurata un'adeguata sorveglianza durante la somministrazione. In caso di incidente con perdita di liquami il titolare o suo dipendente deve mettere tempestivamente in opera, anche tramite terzi, macchine e attrezzature per tamponare e raccogliere le perdite.

Se lo spandimento avviene su colture in atto si dovranno rispettare le esigenze d'acqua e di nutrienti da parte della vegetazione. Sono da evitare eccessi di contenuto d'acqua nel suolo, stagnazione e impaludamento. Le operazioni non possono essere eseguite con il terreno saturo, gelato o innevato.

L'applicazione del liquame dovrà essere intervallata da periodi di interruzione di durata e frequenza tali da assicurare, in relazione anche alle modalità di somministrazione, l'aerazione del suolo necessaria per i processi anaerobici di trasformazione.

Lo scarico non potrà contenere sostanze che possano causare modifiche irreversibili alla struttura del suolo, particolarmente per quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di aerazione. Non dovrà contenere sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili, o materiali in sospensione in quantità tali da produrre, alla portata di applicazione, intasamento del suolo.

I sistemi considerati tecnologicamente compatibili, al fine di evitare sviluppo di odori e diffusione di aerosol, sono :

- distribuzione per interrimento, a profondità di 10-30 cm.
- distribuzione superficiale:
 - a) mediante barra o ala distributrice di tipo semovente
 - b) distribuzione raso terra ("gomito" nel caso del carro botte) a bassa pressione.

I terreni interessati dagli spandimenti dovranno essere oggetto di aratura od erpicatura entro 3 giorni.

4.3.10 Interramento e movimentazione del terreno

Dopo la somministrazione superficiale di liquame il terreno, se non sono presenti colture in atto, deve essere lavorato normalmente entro le 48 ore; in ogni caso non deve causare inconvenienti igienico-sanitari pregiudizievoli della salute pubblica.

4.3.11 Depositi odorigeni

Non possono essere detenuti all'aperto, anche solo temporaneamente, sostanze e materiali in grado di produrre emissioni maleodoranti o tali da dar luogo a rilevante sviluppo di parassiti.

Nelle zone residenziali e ad esse limitrofe, il Comune potrà richiedere provvedimenti tendenti a ridurre la emissione di odori, qualora questi comportino documentato disagio alla popolazione.

Le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli che detengono sostanze e materiali che vanno incontro a fermentazione o putrefazione devono depositarli all'interno di contenitori a tenuta stagna o al chiuso in locali appositi, debitamente refrigerati.

La produzione di esalazioni moleste deve essere ridotta alla fonte garantendo idonee condizioni di temperatura fin dalla fase di raccolta e trasporto.

Si applica il regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti in caso di odori provenienti dai contenitori destinati alla loro raccolta.

Gli accumuli temporanei di letame devono distare 50 metri dalle abitazioni civili, 25 m. confini di proprietà, dalle strade e dai pozzi per il prelievo domestico di acque dal sottosuolo. Sono ammessi solo in zona agricola, costituiti da letame maturo e devono essere allestiti con tecniche idonee ad evitare dispersioni di materiali sul suolo circostante.

La distribuzione di letame deve essere condotta in modo da non interessare abitazioni vicine o vie di pubblico passaggio per un raggio di 25 metri dal confine di proprietà o della sede stradale

I terreni interessati dagli spandimenti di letame dovranno essere oggetto di aratura od erpicatura entro 2 giorni se distanti meno di 80 m. da abitazioni .

4.4 ARIA

4.4.1 Inquinamento atmosferico e qualità dell'aria: riferimenti legislativi

Si applica il D.lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Le successive disposizioni si intendono integrative delle vigenti norme di legge sulla tutela della qualità dell'aria esistenti a livello nazionale e regionale e si intendono valide fino all'emanazione di specifiche normative a livello nazionale e/o regionale per quanto non diversamente disposto.

4.4.2 Provvedimenti locali per la salvaguardia della qualità dell'aria

Il Comune, sentita la Provincia, può assumere nei confronti delle sorgenti inquinanti provvedimenti della seguente natura:

- atti ordinatori di tipo preventivo e/o cautelativo nel quadro di una strategia finalizzata a garantire i valori guida di cui alle disposizioni tecniche in materia, con obiettivi immediati, individuabili nella esigenza di scongiurare ulteriori possibilità di degrado della qualità dell'aria e nel recupero qualitativo, comunque da perseguire;
- atti ordinatori di tipo contingibile e urgente, in relazione a situazioni eccezionali di pericolo per la salute pubblica e di degrado di qualità dell'atmosfera urbana in funzione di particolari condizioni meteorologiche, di specificità territoriali e/o ambientali locali, o di particolari condizioni di emissione anche accidentali.

Il Comune può, inoltre, assumere iniziative dirette al monitoraggio della qualità dell'aria ed al contenimento di emissioni dannose attivando interventi rivolti alla diminuzione del "gas-serra".

4.4.3 Impianti produttivi e di servizio

Fatto salvo le attività che per loro natura non possono che svolgersi all'aperto (cantieri stradali, cantieri edili..) tutte le lavorazioni, o i relativi impianti, in grado di produrre emissioni in atmosfera devono essere svolte in ambienti confinati, chiusi e al coperto.

Gli inquinanti prodotti durante le lavorazioni dovranno essere captati e convogliati all'esterno mediante camini.

I camini di emissione degli impianti, salvo deroghe per motivazioni tecniche specifiche o vincoli urbanistici in assenza di inconvenienti igienici o rischi per la salute, devono essere portati oltre il colmo del tetto dello stabilimento.

Per la costruzione, l'attivazione e la conduzione degli impianti con emissioni in atmosfera, si applicano le norme di cui al D.lgs 152/2006 e successive integrazioni.

I requisiti per la riduzione e l'abbattimento delle sostanze inquinanti sono quelli deliberati da Organismi nazionali o regionali.

I serbatoi contenenti prodotti facilmente evaporabili debbono essere dotati di impianti per la captazione ed abbattimento dei gas o vapori. Durante il carico-scarico dovrà inoltre essere evitata qualsiasi fuoriuscita di liquido o vapori tramite sistemi di polmonazione in cisterna.

La Direzione aziendale dovrà dotarsi preventivamente di ricambi degli organi più soggetti ad usura (maniche filtranti, ventilatori, elettrovalvole, ecc) al fine di garantire, nel più breve tempo possibile, la riattivazione di detti impianti. Durante le interruzioni di fornitura di energia elettrica, qualora la produzione venga mantenuta mediante autogenerazione della necessaria fornitura, gli abbattimenti devono rimanere in funzione mediante collegamento ai generatori medesimi.

4.4.4 Depositi polverulenti

Oltre a quanto previsto dall'articolo 5.3.3, i cumuli di materie prime o rifiuti in grado di liberare polveri per sollevamento eolico o a causa di operazioni di carico-scarico, devono essere detenuti in ambienti chiusi.

Se tale sistemazione non è tecnicamente possibile il ricovero all'aperto è ammesso solo in appositi contenitori a tenuta, quali big-bag, silos o serbatoi verticali dotati di impianto filtrante sugli sfiati.

Le attività che richiedono l'utilizzo di aree cortilive per il deposito in cumuli, all'aperto, di materie prime sono tenute a confinare l'area mediante pannelli prefabbricati sui tre lati di altezza minima 2.50 mt. e tettoia.

Laddove nessuna delle soluzioni di cui sopra sia tecnicamente realizzabile, può essere previsto l'utilizzo di coperture mobili quali teli in plastica o simili.

4.5 INCIDENTI DI RILEVANZA AMBIENTALE

4.5.1 Incidenti stradali

Qualora a seguito di un incidente sulla rete viaria comunale e provinciale venga coinvolto un autoveicolo per il trasporto merci o si verificano comunque lesioni ai serbatoi dei mezzi incidentati tali da provocare la fuoriuscita di sostanze o materiali in grado di inquinare l'aria, le acque o il suolo, il conducente, l'impresa titolare dell'attività di autotrasporto e lo speditore sono tenuti ad adottare a proprie spese tutte le misure per tamponare la perdita e impedire la diffusione delle sostanze o dei materiali inquinanti, anche ricorrendo al sostegno di imprese specializzate o alla fornitura di attrezzature e prodotti adatti allo scopo.

Il conducente, l'impresa titolare dell'attività di autotrasporto e lo speditore curano inoltre a proprie spese la raccolta delle merci e degli imballaggi avariati finiti sulla rete stradale o a lato della stessa. Se la perdita di prodotto ha intriso il terreno provvedono per lo sbancamento dello stesso fino alla rimozione completa dell'inquinamento e ripristino delle condizioni ex-ante in accordo con il proprietario del terreno stesso, fatte salve le procedure previste per i siti contaminati. Se il danno all'ambiente o alla salute pubblica non è riparabile, il conducente, l'impresa titolare dell'autotrasporto e lo speditore sono obbligati in solido al risarcimento nei confronti dell'amministrazione comunale e degli enti o associazioni che tutelano il bene danneggiato.

Il Sindaco può disporre divieti di circolazione di merci pericolose su tratti stradali di competenza comunale che attraversano l'abitato o che presentano elevato rischio di inquinamento per le acque superficiali.

4.5.2 Incidenti in imprese produttive di beni o servizi

Le imprese che detengono o lavorano, per qualsiasi quantitativo, sostanze o preparati pericolosi o altre categorie di merci comunque suscettibili di costituire un rischio per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle persone sono tenute ad adottare le cautele ed i comportamenti atti a ridurre al minimo la probabilità di incidenti.

Il responsabile dell'attività è tenuto a provvedere all'individuazione delle situazioni che in caso di incidente possano comportare conseguenze esterne allo stabilimento con danno alle cose e alla persone o alterazioni dello stato dell'ambiente. Quando non sia possibile l'eliminazione del rischio o la sostituzione delle sostanze pericolose con altre non pericolose o a minor pericolosità devono essere studiate e realizzate strategie di riduzione della probabilità di incidente promuovendo: il controllo in entrata dei fornitori;

- il riconoscimento delle materie prime e degli additivi;
- la sorveglianza sulle operazioni di carico-scarico;

- la separazione alla fonte delle sostanze incompatibili;
- sistemi di prevenzione e riduzione dei rischi e le tecnologie di mitigazione delle conseguenze.

In particolare deve verificare che i punti a rischio per il rilascio accidentale di sostanze immagazzinate o in lavorazione siano adeguatamente presidiati con sistemi di rilevazione e segnalazione e siano dotati di sistemi di raccolta o abbattimento in grado di ridurre al minimo la diffusione delle stesse attraverso le diverse matrici ambientali o da poter produrre inconvenienti alla popolazione .

All'interno dello stabilimento in area predisposta deve essere disponibile una dotazione di attrezzature e materiali di neutralizzazione e assorbimento per poter intervenire prontamente nei casi di emergenza. La scelta dei mezzi adsorbenti o delle soluzioni neutralizzanti va effettuata in relazione al tipo di rischio che presentano le sostanze detenute o lavorate, così come si può desumere dalle informazioni redatte nelle schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati trasmesse dal fornitore.

Per determinate attività che, pur non detenendo sostanze pericolose in quantità tali da essere sottoposte alle disposizioni vigenti in materia di incidenti rilevanti, costituiscono comunque un fattore di rischio per la popolazione e l'ambiente, il Sindaco può richiedere al responsabile dello stabilimento la presentazione del Piano di Emergenza interno ed esterno allo stabilimento.

4.6 TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI

4.6.1 Autorizzazioni, modalità di deposito e vendita

Tutte le norme seguenti si intendono integrative della normativa attualmente esistente a livello nazionale e regionale e si intendono valide fino alla emanazione di specifiche normative a livello nazionale e/o regionale per quanto non diversamente disposto.

4.6.2 Divieto di trattamenti insetticidi ed acaricidi alle colture durante la fioritura

E' vietato effettuare trattamenti con insetticidi, acaricidi ed altri prodotti fitosanitari comunque tossici per gli insetti pronubi, sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floricole ed ornamentali durante il periodo di fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi.

E' vietato altresì effettuare tali trattamenti durante la fioritura di erbe spontanee sottostanti le piante da trattare. Tali trattamenti sono pertanto consentiti solo dopo lo sfalcio e l'asporto od essiccazione delle erbe spontanee in fioritura.

4.6.3 Trattamenti con prodotti fitosanitari mediante l'impiego di mezzi aerei

L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti fitosanitari è consentito solo nel rispetto delle Ordinanze Regionali e per la distruzione di parassiti che possono risultare particolarmente pericolosi per la salute umana.

4.6.4 Divieto di diserbo chimico nei corsi d'acqua

E' vietato spargere sostanze chimiche ad effetto diserbante sulle rive dei fossi di scolo delle acque piovane, dei canali colatori e/o irrigui, dei corsi d'acqua in genere, nonché sulle loro arginature, fino ad una distanza minima di mt. 1 dal ciglio ovvero fino al piede esterno dell'argine: dovranno comunque essere rispettate eventuali indicazioni maggiormente restrittive, se presenti nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato. Ai fini dell'applicazione della norma, sono da considerarsi corsi d'acqua in genere, tutti quelli collegati con la rete idrografica superficiale.

4.6.5 Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree urbane

Ai fini di tutelare la salubrità e l'igiene degli insediamenti urbani e della collettività e nel rispetto delle presenze naturali e/o introdotte artificialmente di insetti utili, nelle aree urbane e nelle zone contigue al centro abitato, il trattamento con prodotti fitosanitari sul verde ornamentale pubblico e privato dovrà rispettare le norme degli articoli successivi.

4.6.6 Trattamento con prodotti fitosanitari del verde ornamentale pubblico

Negli spazi destinati a verde pubblico deve essere privilegiato l'uso di trattamenti alternativi quali: lavaggio con detergenti - uso di trappole a ferormoni per la cattura massiva - spazzolatura - eliminazione

manuale di nidi - utilizzo di prodotti biologici (v. *Bacillus Thuringiensis*); qualora non risultino efficaci, possono essere utilizzati prodotti non classificati come Molto Tossici, Tossici o Nocivi. L'impiego degli altri prodotti Molto Tossici, Tossici o Nocivi è subordinato ad autorizzazione specifica del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP competente per territorio.

4.6.7 Trattamenti con prodotti fitosanitari del verde ornamentale privato

I trattamenti con prodotti fitosanitari delle piante ornamentali ubicate in proprietà private (parchie giardini) possono essere effettuati solamente in caso di provata inefficacia di sistemi alternativi quali: lavaggio con detergenti - uso di trappole a ferormoni per la cattura massiva - spazzolatura - eliminazione manuale di nidi - utilizzo di prodotti biologici (es. *Bacillus Thuringiensis*); in tal caso è consentito l'utilizzo di prodotti non classificati come Molto Tossici o Tossici o Nocivi e registrati come P.P.O (prodotti fitosanitari per piante ornamentali).

Ai fini di limitare la diffusione di agenti patogeni pericolosi per la salvaguardia del verde urbano, i proprietari di aree verdi private hanno l'obbligo di denunciare al Consorzio Fitosanitario Provinciale l'insorgenza di gravi attacchi parassitari.

4.6.8 Norme precauzionali durante i trattamenti con prodotti fitosanitari.

In occasione d'ogni trattamento con prodotti fitosanitari nelle vicinanze di abitazioni, il proprietario delle piante da trattare ha l'obbligo di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio o pericolo per la salute, l'incolumità pubblica e l'ambiente.

Nel caso in cui sia necessario procedere a trattamento mediante atomizzatore o simili occorre:

- a) avvisare con almeno 24 ore d'anticipo i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso del prodotto impiegato ed invitandoli a adottare anch'essi le precauzioni di cui ai successivi punti d), e), f);
- b) segnalare con cartelli da collocare lungo le strade investite dall'irrorazione, che sono in corso trattamenti con prodotti fitosanitari .
- c) preavvisare, se del caso con cartelli, per la rimozione delle automobili in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento;
- d) tenere chiuse porte e finestre durante l'irrorazione;
- e) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite al gioco dei bimbi;
- f) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.);
- g) non eseguire i trattamenti su orti o in vicinanza di essi, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il prodotto fitosanitario non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- h) accertarsi che i vicini abbiano provveduto adeguatamente e senza alcuna dimenticanza, in caso contrario è perentoriamente vietato procedere al trattamento; eseguire il trattamento nel primo mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse le porte e le finestre senza fastidi, evitando le ore d'intenso traffico;
- l) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose o di tempo perturbato;
- m) impedire l'accesso a persone (in particolare a bambini) ed agli animali domestici, nelle aree trattate fino a che non sia interamente decorso il tempo di rientro indicato nell'etichetta del prodotto utilizzato; se non indicato attendere almeno 2-4 ore, nel caso d'utilizzo di prodotti appartenenti ai gruppi classificati come Molto Tossici o Tossici o Nocivi.

4.6.9 Trattamenti con prodotti fitosanitari di appezzamenti investiti a colture agricole

I trattamenti fitosanitari da effettuarsi negli orti, nei frutteti e negli appezzamenti investiti a coltivazioni agricole, ubicati all'interno delle aree urbane possono essere effettuati esclusivamente con prodotti non classificati come Molto Tossici, Tossici o Nocivi, nel rispetto di quanto indicato in etichetta. In tali aree l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come Molto Tossici o Tossici o Nocivi è subordinato ad autorizzazione specifica del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente per territorio.

4.7 IGIENE URBANA

4.7.1 Aree attrezzate per la sosta di nomadi

Nel territorio del Comune, sia in aree pubbliche che non, è vietata la sosta, per oltre 24 ore, di nomadi dotati di alloggi mobili senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità Comunale.

L'Autorità Comunale identifica un'area opportunamente attrezzata per la sosta degli alloggi mobili. Tale area dovrà essere dotata di sistemi di raccolta e scolo delle acque meteoriche, allacciamento alla rete fognaria ed allacciamento all'energia elettrica.

4.7.2 Allevamento di animali

Per "allevamento" si intende il mantenimento di fattrici e/o riproduttori maschi allo scopo di produrre soggetti destinati ad essere posti in commercio od il mantenimento di capi utilizzati per alimentazione anche familiare, o per utilità in caso di più di tre capi canini, od il mantenimento anche di singoli capi animali di grossa taglia quali: equini, bovini, ovini, suini, etc

Qualsiasi tipo di allevamento è vietato in zona residenziale e potrà essere ubicato solamente nelle zone individuate dai vigenti strumenti urbanistici.

4.7.3 Detenzione di animali

Per "detenzione" si intende il mantenimento di animali familiari accuditi al solo scopo di compagnia escludendone la riproduzione a fini commerciali o alimentari.

Non si possono detenere animali in numero sproporzionato rispetto alla superficie disponibile ed al contesto (le misure sono dettate dalle linee guida regionali in materia); a tal proposito il proprietario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari (cortine di alberi, reti metalliche, antisoie, ecc) per evitare che si verifichino inconvenienti igienico-sanitari, la diffusione di cattivi odori o problemi connessi al disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.).

I proprietari dovranno impedire la libera circolazione degli animali al di fuori dei confini di proprietà.

Chiunque abbia la custodia anche temporanea di cani provvede alla pulizia giornaliera delle aree private ove i cani vengono custoditi.

Qualora la presenza di animali nei centri abitati determini inconvenienti igienici o rechi disturbo alla quiete pubblica, i proprietari o possessori saranno contravvenuti in base alle norme vigenti e qualora non provvedano ad eliminare gli inconvenienti lamentati, il Comune provvederà con propria ordinanza al sequestro coattivo degli animali ed alla loro custodia presso un canile pubblico o in altro luogo idoneo secondo la specie animale, a spese degli interessati.

La presenza di animali da affezione non deve arrecare disturbo al vicinato, pertanto gli eventuali ricoveri o recinti per detti animali devono di norma essere posti ad almeno 5 metri dai confini.

Le acque di lavaggio o meteoriche, scolanti dall'area occupata dagli animali, non dovranno poter scorrere verso le proprietà confinanti

Non è possibile utilizzare balconi come luoghi di ricovero di animali ad eccezione di volatili in gabbia.

E' fatto divieto di offrire e cedere animali, sia piccoli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla presente disposizione viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata

4.7.4 Tutela della salute animale

Chiunque detenga, o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo, un animale da compagnia dovrà rispettare le norme dettate dalla tutela fisica e comportamentale relative alla specie, alla razza, all'età e al sesso, garantire adeguate condizioni di benessere psicofisico, farlo visitare da un medico veterinario qualora lo stato di salute lo renda necessario e seguire, per quanto possibile, le prescrizioni sanitarie impartite.

Gli animali devono essere controllati, nutriti ed abbeverati ogni giorno o più frequentemente se richiesto da particolari condizioni di età o di salute. L'acqua di abbeverata deve essere di buona qualità e sempre a disposizione, gli alimenti devono essere di buona qualità e idonei alle caratteristiche di specie, razza, età e stato fisiologico e somministrati in modo che ciascun soggetto possa accedervi senza difficoltà e riducendo al minimo i conflitti gerarchici legati all'accesso al cibo.

Gli animali devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario, atte a garantire

un'adeguata contenzione dell'animale e la tutela di terzi da aggressioni. E' permesso detenere i cani ad una catena a tenuta fissa o preferibilmente a scorrere su un cavo aereo, munita di 2 moschettoni rotanti all'estremità, di lunghezza adeguata a garantire un sufficiente movimento all'animale. I cani, sia tenuti in appartamento, che in box o alla catena devono poter fare ogni giorno un'adeguata attività motoria.

La struttura di ricovero (box o spazio delimitato dalla catena) deve essere opportunamente inclinata per favorire il drenaggio, deve essere adeguata alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata e riparata dalle intemperie, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile, antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, feci ed urine: la pulizia deve essere regolare.

Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato in base alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile e sistemato nella parte coperta e più protetta.

E' vietata la colorazione degli animali ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare nell'alimentazione.

E' vietato trasportare o detenere animali nei bauli chiusi delle auto o in contenitori che non permettano la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi agevolmente, condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.

Tutti gli animali, di qualsiasi specie, detenuti all'aperto devono essere allevati in strutture di tipologia e dimensioni adeguate, riparati dalle intemperie e costruite in modo tale da non causare lesioni di qualsiasi genere e natura.

E' vietato utilizzare per l'accattonaggio cuccioli, animali in cattivo stato di salute o comunque costretti in condizioni di maltrattamento o anche mancato benessere.

Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia e alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti, in luoghi nei quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.

Il Comune, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà prescrivere le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica ed emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o altre attività comprese quella di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamenti di animali o persone.

4.7.5 Custodia e circolazione dei cani

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni emanate a livello nazionale i cani circolanti per le vie e in altri luoghi aperti al pubblico o nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono portare idonea museruola, se non condotti al guinzaglio, a cura dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo.

Nei locali in cui si lavorano, somministrano, vendono alimenti è vietato l'ingresso di animali. Negli altri locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, i cani portano la museruola e sono tenuti al guinzaglio.

Ai cani accompagnati dal proprietario o altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico. I cani dovranno essere tenuti a guinzaglio e, ove richiesto dovrà essere utilizzata anche la museruola (se permessa dalla tipologia dell'animale).

E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate a particolari scopi (es. le aree gioco per i bambini) che a tal fine devono essere opportunamente segnalate.

Nell'ambito di parchi e giardini possono essere individuate aree, opportunamente delimitate e segnalate (aree di sgambatura), in cui i cani possono essere lasciati liberi, sotto la responsabilità dei conduttori, affinché non causino danni a persone, animali o cose.

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso negli uffici pubblici e negli esercizi commerciali: gli animali dovranno essere tenuti a guinzaglio (lunghezza max 1,5 mt) e, dove richiesto, anche con la museruola. Il conduttore avrà cura che non sporchino e che non arrechino danno a persone, animali o cose.

4.7.6 Disciplina igienico sanitaria dei cimiteri per animali

L'attivazione dei cimiteri per animali d'affezione necessita dell'autorizzazione del Comune previo parere favorevole dell'ASP.

I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione sono ubicati al di fuori del centro urbano, in suolo idoneo sotto i seguenti aspetti:

- a) per struttura geologica e mineralogica
- b) per le proprietà meccaniche e fisiche del terreno
- c) per il livello della falda freatica.

Ciascuna fossa è scavata a profondità tale da assicurare una distanza non inferiore a m 1,50 tra la faccia superiore del contenitore e il piano di campagna; la fossa è colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al contenitore e quella affiorata dalla profondità sia alla superficie.

Per le inumazioni è consentito esclusivamente l'uso di contenitori a chiusura ermetica in legno o altro materiale biodegradabile.

Nei colombari destinati alla tumulazione ogni contenitore è posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta o costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

Per l'inumazione e la tumulazione degli animali racchiusi in contenitori è richiesto il certificato rilasciato dal medico veterinario curante che attesti l'assenza di malattie infettive o parassitarie di cui agli artt. 1 e 5 del D.P.R. n. 320/54.

Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive diffuse, la carogna è incenerita presso idonea struttura autorizzata e il trasporto avviene secondo le normative vigenti relative ai rifiuti sanitari pericolosi.

Le ceneri, derivanti dall'incenerimento di ciascun animale sono raccolte in apposita urna cineraria riportante all'esterno le generalità del proprietario, con le caratteristiche segnaletiche dell'animale. Le urne cinerarie possono essere collocate in colombario presso i cimiteri per animali oppure consegnate al proprietario dell'animale.

Gli addetti all'impianto cimiteriale sono dotati di mezzi di protezione personale e soggetti ai controlli e ai provvedimenti profilattici previsti dalle vigenti norme per la protezione dei lavoratori dai rischi biologici, fisici e chimici.

La gestione dell'impianto cimiteriale è dotata di registro, che riporta per ogni animale il tipo di animale, il proprietario, la data di accettazione, il punto di inumazione o tumulazione; le certificazioni veterinarie acquisite sono allegate al registro.

Il turno di esumazione non è inferiore a 10 anni; il terreno liberato, fatte salve eventuali necessità di rigenerazione, è utilizzabile per nuove tumulazioni.

I rifiuti da esumazione e da estumulazione e quelli prodotti da altre attività cimiteriali, sono smaltiti con le modalità prescritte dal D.M. n. 219/2000.

4.7.7 Lotta contro le mosche e altri insetti e parassiti

In tutte le attività dove si lavorano o si depositano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi, nelle raccolte di materiale putrescibile e simili, nei luoghi dove sono depositati i rifiuti delle abitazioni, nelle stalle ed altri ricoveri per animali, devono essere attuate, a cura dei proprietari ed utenti, misure di lotta contro le mosche.

Coloro che usano e impiegano insetticidi dotati di potere tossico nei confronti dell'uomo e degli animali a sangue caldo, sono tenuti ad osservare le cautele indicate nelle istruzioni che accompagnano ciascun prodotto in modo da eliminare ogni possibile inconveniente.

Le norme del T.U.L.L.S.S. relative alla lotta alle mosche e altri insetti dannosi e fastidiosi, sono da ritenersi a tutti gli effetti estese ad acari, zecche e a qualunque altro macroparassita che venga specificamente individuato potenzialmente pericoloso o dannoso per la salute pubblica.

La lotta contro altri insetti nocivi o molesti e macroparassiti deve essere effettuata ogni qualvolta l'Autorità Sanitaria ne ravvisi la necessità.

4.7.8 Derattizzazione

I proprietari o gli utilizzatori di immobili a qualsiasi uso destinati, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per impedire la infestazione da topi o ratti e a provvedere con opportuni interventi di derattizzazione .

Quando per la presenza di ratti o topi, accertata in un edificio, possa temersi un danno per la salute pubblica, il Comune su parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL ordina le necessarie operazioni di derattizzazione e le necessarie opere di bonifica ambientale.

La zona da derattizzare viene delimitata da chi effettua l'intervento.

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso negli uffici pubblici e negli esercizi commerciali: gli animali dovranno essere tenuti a guinzaglio (lunghezza max 1,5 mt) e, dove richiesto, anche con la museruola. Il conduttore avrà cura che non sporchino e che non arrechino danno a persone, animali o cose.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

5.1.1 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.